del presente decreto, il proprio regolamento, che sarà approvato con decreto Ministeriale.

Art. 5.

Le spese riguardanti il funzionamento della Commissione - nei limiti che verranno specificati nel relativo regolamento - saranno poste a carico del bilancio del Ministero della guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 aprile 1915.

VITTORIO EMANUELE.

SALANDRA — ZUPELLI — VIALE — CAVASOLA.

Visto, *Il guardasigilli:* ORLANDO.

Il numero 696 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visti i Regi decreti 21 gennaio 1915, n. 27, 28 gennaio 1915, n. 48, 5 febbraio 1915, n. 62, 14 febbraio 1915, n. 117;

Visti gli art. 1, 3 e 8 della legge 1° aprile 1915, numero 476;

Visto il testo unico di leggi 29 giugno 1902, n. 281, ed il regolamento per la sua esecuzione approvato con Nostro decreto del 10 luglio 1902, n. 296;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per le finanze, di concerto con quelli di grazia e giustizia e del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le disposizioni dell'art. 7 del decreto legislativo 28 gennaio 1915, n. 48, non sono applicabili alle procedure che debbono compiere gli esattori ed i ricevitori provinciali delle imposte dirette, per la riscossione di quelle imposte delle quali non è stata sospesa la esazione.

Art. 2.

Agli esattori dei comuni dichiarati danneggiati dal terremoto del 13 gennaio 1915, ai quali sono state o saranno concesse agevolazioni tributarie, è accordata la proroga di un anno per procedere agli atti della seconda esecuzione mobiliare ed agli atti della esecuzione immobiliare di cui agli articoli 87 della legge 29 giugno 1902, n. 281 e 110 del regolamento 10 luglio 1902, n. 296.

Il termine per presentare la domanda di rimborso a titolo d'inesigibilità per le imposte dirette iscritte nei ruoli dell'anno 1914 è prorogato al 30 settembre 1916.

Art. 3.

Agli esattori dei Comuni suddetti sarà corrisposta per l'anno 1915, dal tesoro dello Stato, la metà dell'aggio che verranno a perdere per cespiti sgravati in dipendenza del disastro.

Tale spesa sarà iscritta in apposito capitolo del bilancio passivo del Ministero delle finanze.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 maggio 1915.

VITTORIO EMANUELE.

SALANDRA — DANEO — CARCANO — ORLANDO.

Visto, *Il guardasigilli:* ORLANDO.

Il numero 698 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'art. 11 della legge 21 marzo 1915, n. 273;

Riconosciuta la necessità di regolare la diffusione delle pubblicazioni cartografiche, ufficiali e non ufficiali, del territorio nazionale;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per gli affari della guerra, di concerto con i ministri della marina, dell'interno e dell'agricoltura, industria e commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Le autorità politiche e militari possono impedire o limitare la pubblicazione e la vendita delle pubblicazioni cartografiche, ufficiali e non ufficiali, rappresentanti il territorio nazionale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 maggio 1915.

VITTORIO EMANUELE.

SALANDRA — ZUPELLI — VIALE — CAVASOLA.

Visto, *Il guardasigilli:* ORLANDO.

Il numero 700 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù delle facoltà conferite al Governo del Re dalla legge 22 maggio 1915, n. 671;

Visto il decreto-legge 20 dicembre 1914, n. 1375 che autorizzò la costituzione di un consorzio fra istituti di emissione ed altri enti, per sovvenzioni su valori industriali e su cambiali guarentite da pegno di materie prime provenienti dall'estero;

Ritenuta la convenienza di estendere la base del Consorzio stesso e di accrescerne la forza e l'azione nello interesse delle industrie nazionali;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio e dei ministri di agricoltura, industria e commercio e del tesoro, di concerto coi ministri di grazia e giustizia e delle finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il capitale del Consorzio per sovvenzioni su valori industriali, costituito a tenore del R. decreto 20 dicembre 1914, n. 1375, può essere aumentato fino a 40 milioni di lire, con la partecipazione ad esso di Istituti di credito ordinario e popolare e anche delle Casse di risparmio che amministrino una sostanza inferiore a quella indicata nell'art. 1 del citato decreto.

Art. 2.

Il limite delle operazioni che il Consorzio può compiere in forza del mentovato e del presente decreto, è portato complessivamente a 400 milioni di lire, ma non potrà eccedere, in nessun caso, dieci volte il valore del capitale versato.

Art. 3.

Il Consorzio potrà estendere a materie manufatte e semi-manufatte, che non siano soggette a sensibili oscillazioni di prezzo nè a facile deperimento, le operazioni indicate nell'art. 2 (capoverso) del citato decreto 20 dicembre 1914.

Art. 4.

Il Consorzio potrà anche scontare:

a) note di pegno emesse da magazzini generali legalmente costituiti;

b) cambiali a carico di Società e ditte industriali, senza la garanzia sussidiaria del pegno di titoli o di mercanzie, purchè le cambiali stesse sieno munite di almeno due firme notoriamente solvibili.

Art. 5.

Il termine per la estinzione delle operazioni del Consorzio è protratto a tutto l'anno 1917.

Le altre disposizioni dell'articolo 4 e quelle dell'articolo 6 del R. decreto 20 dicembre 1914 sono applicabili alle operazioni considerate nel presente decreto.

Le cambiali di che alla lettera *b*) dell'articolo precedente, se cedute al Consorzio da Istituti di credito, potranno essere scontate ad un saggio inferiore del mezzo per cento a quello applicato normalmente.

Art. 6.

Gli Istituti di emissione avranno facoltà di riscontare il portafoglio del Consorzio, sino alla cifra massima di 360 milioni, alle condizioni e nelle proporzioni stabilite dall'art. 5 del R. decreto 20 dicembre 1914, n. 1375.

Per siffatto risconto, che avrà luogo presso la sede di Roma della Banca d'Italia, funzionerà una Commissione composta dei direttori (o chi per essi) delle sedi locali dei tre Istituti di emissione, e di un delegato della Direzione generale della Banca d'Italia.

Art. 7.

A modificazione della seconda parte dell'art. 5 del R. decreto 20 dicembre 1914 sopra citato, la tassa di circolazione sulla somma di biglietti corrispondenti all'ammontare del risconto cui gli Istituti di emissione sono autorizzati a tenore dell'articolo precedente, sarà sempre conteggiata nella misura fissata dall'art. 20 - penultimo capoverso - del testo unico di legge sugli Istituti di emissione.

Art. 8.

Nell'interesse degli enti consorziati sarà formato un fondo di garanzia mediante l'accantonamento:

a) degli utili delle operazioni che saranno fatte dal Consorzio durante il periodo della sua esistenza;

b) di metà degli utili che gli Istituti di emissione ricaveranno dalle operazioni di risconto cambiario da essi effettuato al Consorzio.

Il fondo di garanzia potrà essere investito soltanto in buoni del tesoro italiani, e gli interessi relativi andranno in aumento del fondo stesso.

Il detto fondo di garanzia sarà amministrato dalla Direzione generale della Banca d'Italia, avrà la funzione di una massa di rispetto e come tale sarà destinato a coprire le perdite eventuali del Consorzio, prima che da esse possa essere intaccato il capitale consortile.

Alla liquidazione del Consorzio per compimento della funzione alla quale temporaneamente è destinato, l'ammontare del fondo di garanzia esistente sarà ripartito fra gli Istituti consorziati *pro-rata* del capitale da essi conferito in Consorzio.

Art. 9.

Le dis osizioni dell'art. 7 (primo e secondo capoverso) del R. decreto 20 dicembre 1914, n. 1375, sono applicabili alle operazioni su merci considerate all'art. 2 del decreto medesimo e all'art 3 del presente decreto.

Le dichiarazioni rilasciate dai consegnatari delle merci, oggetto delle anzidette operazioni, sono soggette alle tasse di bollo fissate per le fedi di deposito dei magazzini generali.

Art. 10

Gli atti occorrenti per l'aumento del capitale del Consorzio e per le modificazioni del suo statuto, saranno registrati con la tassa fissa di una lira.

Art. 11.

Il nuovo testo dello statuto del Consorzio, messo in armonia con le presenti disposizioni sarà approvato con decreto da emanarsi dal ministro di agricoltura, industria e commercio, di concerto col ministro del tesoro, in conformità dell'art. 2 del citato R. decreto 20 dicembre 1914.

Art. 12.

Rimangono ferme, in quanto non siano contrarie alle presenti, le disposizioni contenute nel R. decreto 20 dicembre 1914, n. 1375.

Il presente decreto avrà vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 maggio 1915.

VITTORIO EMANUELE.

SALANDRA — CAVASOLA — CARCANO — ORLANDO — DANEO.

Visto, *Il guardasigilli*: ORLANDO.

Il numero 703 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il Codice penale per l'esercito, approvato con R. decreto del 28 novembre 1869;

Visto il Codice penale marittimo, approvato con R. decreto 28 novembre 1869;

Vista la legge 2 luglio 1896, n. 254, sull'avanzamento del R. esercito ed il regolamento per l'esecuzione della legge detta, approvato con Nostro decreto 21 luglio 1907, n. 626;

Vista la legge 6 marzo 1898, n. 59 sull'avanzamento dei corpi militari della R. marina;

Visto il testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari approvato con R. decreto 21 febbraio 1895, num. 70;

Vista la legge e il regolamento sulla contabilità generale dello Stato, 4 maggio 1885;

Visto il regolamento sugli operai borghesi dipendenti dal Ministero della guerra, approvato con Nostro decreto 10 dicembre 1908, n. 820;

Vista la legge sugli stipendi ed assegni fissi del R. esercito, testo unico approvato con R. decreto 14 luglio 1898, n. 380;

Visto il regolamento di servizio in guerra, approvato con Nostro decreto 10 marzo 1912, e le successive modificazioni alle leggi e decreti predetti;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta dei Nostri ministri, segretari di Stato per gli affari esteri, per la guerra e per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

A decorrere dal 23 corrente è considerato in istato di guerra il territorio delle provincie di Sondrio, Brescia, Verona, Vicenza, Belluno, Udine, Venezia, Treviso, Padova, Mantova, Ferrara, e quello delle isole e dei Comuni costieri dell'Adriatico, nonchè di tutte le fortezze che siano dichiarate in istato di resistenza per ordine dei ministri della guerra e della marina.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 maggio 1915.

VITTORIO EMANUELE.

SALANDRA — SONNINO — ZUPELLI — VIALE.

Visto, *Il guardasigilli*: ORLANDO.

Il numero 704 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'art. 90 del testo unico delle leggi sulla leva di mare approvato con R. decreto 16 dicembre 1888, n. 5860 (serie 3ª), modificato con la legge n. 748, del 24 dicembre 1908, sulla proposta del Nostro ministro della marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Saranno chiamati alle armi per un periodo di tempo indeterminato tutti i sotto-capi e comuni della categoria radiotelegrafisti ascritti alle classi 1883, 1884, 1885, 1886, 1887 e 1888.

Art. 2.

Alle famiglie bisognose dei militari richiamati a senso del precedente articolo sarà concesso il soccorso giornaliero nella misura e con le norme stabilite dal Nostro decreto in data 20 settembre 1914.

Art. 3.

Le date di richiamo in servizio del personale di cui all'art. 1 ed a suo tempo del rinvio dalle armi saranno stabilite dal Nostro ministro per la marina.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 maggio 1915.

VITTORIO EMANUELE.

VIALE.

Visto, *Il guardasigilli*: ORLANDO.

Il numero 681 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'art. 28 del testo unico della legge sull'amministrazione e sulla contabilità generale dello Stato approvato con R. decreto 17 febbraio 1884, n. 2016;

Visto l'art 51 del regolamento approvato con R. decreto 16 maggio 1912, n. 556 per la gestione amministrativa e contabile del fondo per l'emigrazione;

Ritenuto che per provvedere al pagamento dei sussidi alle istituzioni di patronato degli emigranti nell'interno del Regno è necessaria una maggiore somma di L. 15 000;

Ritenuto che il fondo di riserva per le spese impreviste stanziato nel bilancio del Fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1914-915 presenta una disponibilità di L. 75.000;

Vista la legge 24 dicembre 1914, n. 1403, che proroga l'esercizio provvisorio del bilancio del fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1914-915 a tutto il mese di giugno 1915;

Sentita la Commissione parlamentare di vigilanza sul fondo per l'emigrazione;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per gli affari esteri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È autorizzato dal fondo di riserva per le spese impreviste inscritto al capitolo 59 dello stato di previsione della spesa del fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1914-915 un terzo prelevamento della somma di lire quindicimila da portarsi in aumento alla somma stanziata al capitolo 21 « Sussidi ad Istituti di patronato per gli emigranti nel Regno - Rimborso di spese ai Comitati comunali e mandamentali per l'emigrazione ».

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 maggio 1915.

VITTORIO EMANUELE.

SALANDRA — SONNINO.

Visto, *Il guardasigilli*: ORLANDO.

Il numero 707 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro della marina, di concerto con quello della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

I funzionari amministrativi del corpo delle capitanerie di porto, la cui classe non sia stata chiamata alla leva, sono inscritti nelle liste di leva marittima.

I funzionari predetti e gli agenti di bassa forza portuaria, finchè prestano servizio nelle capitanerie di porto, sono dispensati sia dal rispondere agli obblighi di leva, nella categoria nella quale vengono assegnati, sia dal rispondere a successivi richiami, dovendosi intendere il servizio stesso come compiuto sotto le insegne agli effetti delle leggi sul reclutamento;

Sono ugualmente dispensati dagli obblighi di servizio militare come al capoverso precedente, finchè si trovano in servizio nel corpo delle capitanerie di porto, quei funzionari che, prima di appartenere al corpo stesso, abbiano concorso alla leva di terra.

La dispensa cessa col giorno in cui i funzionari ed agenti predetti per dimissioni, dispensa, revocazione, destituzione o per qualsiasi altro motivo, lascino il servizio nelle capitanerie di porto, ed essi, ove non abbiano già compiuto il 32° anno di età, dovranno compiere la loro ferma sotto le armi se da tale obbligo, quando concorsero alla leva, furono dispensati per il solo fatto di appartenere al corpo delle capitanerie di porto.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge, ed avrà effetto dalla data della sua pubblicazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 maggio 1915.

VITTORIO EMANUELE.

SALANDRA — VIALE — ZUPELLI.

Visto, *Il guardasigilli:* ORLANDO.

Il numero 711 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù delle facoltà conferite al Governo del Re dalla legge 22 maggio 1915, n. 671;

Visti i RR. decreti 18 agosto, 23 novembre e 20 dicembre 1914, n. 827, n. 1287 e n. 1374;

Ritenuta la opportunità di rendere più estese e più efficaci le disposizioni vigenti in ordine alle operazioni di anticipazione a favore di enti che ricevono depositi fruttiferi, come pure di non assottigliare le disponibilità degli Istituti di emissione a favore del commercio;

Udito il Consiglio dei ministri;

Su proposta del Nostro ministro, segretario di Stato del tesoro, di concerto coi ministri di agricoltura, industria e commercio e delle finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il fondo di trecento milioni di che all'art. 1° del R. decreto 18 agosto 1914, n. 827, viene accresciuto di altra somma non superiore a trecento milioni di lire, in corrispondenza agli scopi indicati nel citato R. decreto e nell'altro del 23 novembre 1914, n. 1287, nonchè a quelli espressi nel presente.

Al fondo così accresciuto si applicano le disposizioni dell'art. 3 del mentovato R. decreto 18 agosto 1914.

Art. 2.

La facoltà di chiedere anticipazioni sul fondo anzidetto, ai termini del R. decreto richiamato nell'articolo precedente, viene estesa alle Società cooperative di credito e alle Casse rurali cooperative che ricevono depositi a risparmio.

Art. 3.

A garanzia delle anticipazioni, oltre ai titoli di Stato o garantiti dallo Stato e alle cartelle degli Istituti esercenti il credito fondiario, o titoli equiparati, potranno essere accolte anche le delegazioni sulla sovrimposta e sui contributi consorziali, rilasciati da Provincie, Comuni e Consorzi.

Art. 4.

Le anticipazioni fatte direttamente dagli Istituti di emissione allo Stato, per acquisti di grano, saranno coperte con prelevamenti dal fondo di che all'art. 1 del presente decreto.

Art. 5.

Il riparto della nuova dotazione al fondo anzidetto sarà stabilito d'accordo fra la Banca d'Italia, il Banco di Napoli e il Banco di Sicilia, i quali ne daranno notizia al Ministero del tesoro.

Art. 6.

Le operazioni di anticipazione considerate nel presente decreto sono esenti, a decorrere dal giorno della pubblicazione del decreto stesso, dalla tassa erariale stabilita dall'art. 1 dell'allegato *C* alla legge 31 dicembre 1907, n. 804.

Art. 7.

Le operazioni considerate nel presente decreto Regio, saranno eseguite secondo le norme e condizioni contenute nel decreto 20 agosto 1914 dei ministri di agricoltura, industria e commercio e del tesoro, e le eventuali modificazioni che venissero in seguito stabilite per decreto dei ministri anzidetti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 maggio 1915.

VITTORIO EMANUELE.

SALANDRA — CARCANO — DANEO — CAVASOLA.

Visto, *Il guardasigilli:* ORLANDO.

Il numero 708 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù delle facoltà conferite al Governo del Re dalla legge 22 maggio 1915, n. 671;

Veduti i RR. decreti 22 settembre 1914, n. 1028 e 23 novembre 1914, n. 1286;

Ritenuta l'opportunità di estendere il limite del conto corrente fra la Cassa dei depositi e prestiti e il tesoro, di cui nei due succitati decreti, in relazione anche alle disponibilità della Cassa stessa ed agli eventuali bisogni per la gestione ordinaria;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La somministrazione di biglietti che il Ministero del tesoro è autorizzato a richiedere ai tre Istituti di emissione per essere versata in conto corrente speciale fra il tesoro dello Stato e la Cassa dei depositi e prestiti, a norma degli articoli 7 e 8 del R. decreto 22 settembre 1914, n. 1028, e dell'articolo 1° del R. decreto 23 novembre 1914, n. 1286, è aumentata di lire 200 milioni.

Su prelevamenti che verranno eseguiti dal detto conto corrente, la Cassa dei depositi e prestiti corrisponderà al tesoro l'interesse del due per cento.

Art. 2.

Le somministrazioni di biglietti di cui al presente decreto, saranno garantite mediante apposito vincolo sino alla concorrenza di 200 milioni sulla rendita di L. 7.445.389 corrispondente al capitale nominale di lire 212.725.400 inscritta al n. 32627 del Gran Libro del consolidato 3.50 0[0 e intestata alla Cassa dei depositi e prestiti, e sopra 250 certificati ferroviari 3.50 0[0 da L. 500.000 l'uno di cui alla legge 23 dicembre 1906, n. 638.

Art. 3.

Rimangono in vigore, in quanto non siano contrarie al presente decreto, le disposizioni contenute negli articoli 7 e seguenti del citato R. decreto 22 settembre 1914, n. 1028.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 maggio 1915.

VITTORIO EMANUELE.

SALANDRA — CARCANO.

Visto, *Il guardasigilli:* ORLANDO.

Il numero 709 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù delle facoltà conferite al Governo del Re dalla legge 22 maggio 1915, n. 671;

Veduto il R. decreto 19 settembre 1914, n. 1007, da convertirsi in legge, che stabilisce il limite complessivo della circolazione dei biglietti di Stato da lire 10 e 5;

Ritenuta l'opportunità di provvedere a nuove emissioni di biglietti di Stato oltre il limite fissato dal predetto R. decreto, allo scopo di reintegrare la Cassa del tesoro delle somme anticipate o da anticipare in forza di vigenti leggi, e dei provvedimenti occasionati dalle presenti condizioni politiche ed economiche;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Sono autorizzate nuove emissioni di biglietti di Stato per somma non eccedente trecento milioni di lire, oltre il limite stabilito dal R. decreto 19 settembre 1914, n. 1007.

Con decreto del ministro del tesoro sarà provveduto al reparto delle emissioni di cui sopra, nei tagli da lire 10 e 5, ed a tutto quanto occorre per l'esecuzione del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 maggio 1915.

VITTORIO EMANUELE.

SALANDRA — CARCANO.

Visto, *Il guardasigilli:* ORLANDO.

Il numero 710 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù delle facoltà conferite al Governo del Re dalla legge 22 maggio 1915, n. 671;

Veduto l'articolo 1° del R. decreto 19 settembre 1914, n. 1007, che determina in 310 milioni di lire la somma totale delle anticipazioni che gli Istituti di emissione debbono fare al tesoro dello Stato;

Ritenuta l'opportunità di elevare il limite anzidetto, allo scopo di accrescere le disponibilità del tesoro in vista dei bisogni occasionati dalla presente condizione politica ed economica;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il limite massimo delle anticipazioni che il tesoro dello Stato, può chiedere agli Istituti di emissione, ai termini del R. decreto 19 settembre 1914, n. 1007, è accresciuto della somma di lire 175 milioni così ripartita:

Banca d'Italia . . . . L. 130 milioni
Banco di Napoli . . . » 34 milioni
Banco di Sicilia . . . » 11 milioni

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 maggio 1915.

VITTORIO EMANUELE.

SALANDRA — CARCANO.

Visto, *Il guardasigilli:* ORLANDO.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a S. M. il Re, in udienza del 2 maggio 1915, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Aquilonia (Avellino).

SIRE!

La rappresentanza comunale di Aquilonia coi suoi sistemi partigiani ed inconsulti ha dimostrato di non sapere abbastanza tutelare gli interessi del Comune affidati alle sue cure. Il suo primo atto fu la nomina alla carica di sindaco dell'erede di un esattore dichiarato, in competente sede, debitore del Comune per parecchie migliaia di lire.

Annullata la relativa deliberazione il Consiglio comunale di Aquilonia cercò, per altra via, una rivincita, a danno del Comune, resistendo tenacemente alla domanda di azione popolare promossa per il ricupero della somma dovuta dagli eredi dell'ex-contabile debitore, tanto che si dovette ad esso sostituire la Giunta provinciale amministrativa.

D'altra parte, sempre ispirandosi allo stesso criterio di partigianeria, ha adottata una serie di provvedimenti a danno di persone non ligie all'Amministrazione, senza neppure rispettare le formalità legali ed esponendo il Comune a liti dispendiose e a rappresaglie.

Siffatto modo di intendere la funzione amministrativa mentre arreca grave pregiudizio allo svolgimento dei pubblici servizi e alla finanza comunale, provoca la sfiducia e la reazione di una parte della cittadinanza che mal tollera l'ulteriore permanenza al potere di una rappresentanza la quale, sia per gli elementi onde si compone, sia per i sistemi cui ricorre, offre largo campo alle più aspre censure.

Per tali motivi lo scioglimento del Consiglio comunale di Aquilonia s'impone nell'interesse di quella civica azienda per ragioni amministrative e di ordine pubblico, come anche ha ritenuto il Consiglio di Stato nell'adunanza del 30 aprile 1915.

Mi onoro perciò sottoporre all'augusta firma della Maestà Vostra l'unito schema di decreto che provvede in conformità.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato col R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Aquilonia, in provincia di Avellino, è sciolto.

Art. 2.

Il sig. dott. Simone nob. dei baroni Cadelo è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale, ai termini di legge.

Il Nostro ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 2 maggio 1915.

VITTORIO EMANUELE.

SALANDRA.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA, L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

Visto il R. decreto del 20 maggio 1860 col quale la miniera di rame denominata « Tavarone » posta nel territorio di Maissana, circondario di Chiavari, fu concessa ai signori Corini Mariano Chiodi Giuseppe, Regnoli avv. Oreste e Rispoli Egidio, ora in possesso della Società anonima delle miniere di Montecatini, in forza di atto del notaio Federico Guasti di Milano in data del 31 dicembre 1910;

Visto il decreto Ministeriale del 23 agosto 1912 con cui fu prefisso alla predetta Società il termine di un anno per riprendere i lavori di coltivazione nella citata miniera, i quali trovavansi abbandonati da oltre un biennio;

Visto il processo verbale di ricognizione della miniera stessa, redatto il 12 luglio 1914 dall'ing. Luigi Monetti dell'Ufficio minerario di Carrara dal quale risulta che nè entro il termine fissato nè dopo fu ottemperato all'ingiunzione fatta col menzionato decreto Ministeriale;

Visto l'art. 112 della legge del 20 novembre 1859, n. 3755;

Udito il Consiglio delle miniere nell'adunanza del 26 febbraio 1915;

Udito il Consiglio di Stato nell'adunanza del 15 marzo 1915;

Decreta:

È revocata la concessione della miniera di rame denominata « Tavarone » posta nel territorio del comune di Maissana, provincia di Genova, e ricordata col R. decreto sopra menzionato del 20 maggio 1860 ai signori Corini, Chiodi, Regnoli e Rispoli.

Il presente decreto sarà registrato negli uffici della prefettura di Genova e del distretto minerario di Carrara e sarà pubblicato, trascritto ed inserto in conformità al disposto degli articoli 112 e 114 della legge 20 novembre 1859, n. 3755.

Roma, 24 marzo 1915.

Il ministro
CAVASOLA.

MINISTERO
DI GRAZIA E GIUSTIZIA E DEI CULTI

Disposizioni nel personale dipendente:

Culto.

Con decreto Ministeriale del 2 maggio 1915, registrato alla Corte dei conti l'8 maggio 1915:

Sono stati nominati in virtù del *R. patronato*:

Di Ciò sac. Oreste, alla parrocchia della SS. Trasfigurazione in Casalciprano.

Maffucci sac. Giuseppe, alla parrocchia dei SS. Lucia e Marcello in Vinacciano di Serravalle.

Onetto sac. Nicola, alla parrocchia di Santa Chiara di Assisi in Marciana Marina.

Merlini sac. Cesare, alla parrocchia di San Bartolomeo in Santo Stefano di Montaione.

Con Sovrana determinazione del 9 maggio 1915:

È stata autorizzata la concessione del *R. placet* alla bolla vescovile, con la quale al sac. Leopoldo Rita è stato conferito il canonicato Papaleone Ruccioli nel capitolo cattedrale di Civita Castellana; ed alla bolla vescovile, con la quale, deponendosi il sac. Graziano Aglio dal beneficio parrocchiale di Menaggio, gli si riserva l'annua pensione di L. 500 sulle rendite beneficiali per tutto il tempo in cui durerà la infermità mentale, che ha dato causa alla remozione.

MINISTERO DELLA GUERRA

DIREZIONE GENERALE ARTIGLIERIA E GENIO

I.

Norme per l'applicazione del R. decreto-legge 29 aprile 1915, n. 561, relativo alla esonerazione temporanea dal servizio effettivo sotto le armi dei militari richiamati che siano addetti a stabilimenti privati o ad imprese che interessino l'esercito o l'armata (1).

Costituzione delle Commissioni locali.

1. Il Ministero della guerra, d'accordo con quello della marina, può ordinare in ogni tempo la costituzione delle Commissioni locali, di cui all'art. 3 del R. decreto 29 aprile 1915, n. 561.

Come risulta dall'allegato n. 1, esse si costituiranno in talune città sedi di comando di divisione militare e nel presidio di Spezia.

Presso gli altri comandi di divisione e nel presidio di Venezia le attribuzioni affidate alle Commissioni sono disimpegnate dalle direzioni o dagli uffici territoriali d'artiglieria, del genio o di commissariato militare, o dai distretti militari.

La giurisdizione delle Commissioni si estende, di massima, al territorio della divisione, e per quelle di Spezia e Venezia al rispettive circondario o distretto amministrativo.

2. Le Commissioni si compongono:

di un presidente, colonnello o tenente colonnello del R. esercito, in effettività di servizio o richiamato dal congedo, possibilmente di artiglieria, o del genio, o di commissariato militare;

di un numero variabile di ufficiali superiori o di capitani del R. esercito, o di ufficiali di grado corrispondente della R. marina, tratti dalle liste costituite dai comandi di corpo d'armata;

di un capitano, segretario.

3. Il presidente e il segretario sono nominati dal Ministero della guerra, ed attendono esclusivamente ai lavori delle Commissioni.

4. Le liste degli ufficiali del R. esercito e della R. marina che possono essere chiamati quali membri delle Commissioni sono compilate dai comandi di corpo d'armata, d'accordo con i comandi di dipartimento marittimo, e distinte per armi e specialità, in base alle indicazioni che saranno all'uopo richieste alle autorità militari dipendenti.

Nelle dette liste saranno inscritti anche gli ufficiali che esercitano già una sorveglianza sugli stabilimenti privati posti nel territorio del corpo d'armata.

Quando avvenga che gli ufficiali dell'esercito, in parola, dipendano da altro comando di corpo d'armata, o che, per difetto di elementi, non sia possibile di costituire le varie liste con ufficiali residenti nel territorio del corpo d'armata, i comandi interessati si rivolgeranno a tale scopo ad altri comandi di corpo d'armata.

Per la Commissione da costituisi nel presidio di Venezia, il comando del corpo d'armata procederà d'intesa col comando in capo del dipartimento marittimo, che è pure comandante della piazza.

I presidenti delle Commissioni, volta per volta che debbono esaminare e decidere sulle richieste di esonerazione temporanea, inviteranno a far parte della Commissione quegli ufficiali che ritengano più particolarmente indicati, in rapporto al carattere degli stabilimenti o delle imprese che chiedono l'esonerazione temporanea dal servizio effettivo sotto le armi del proprio personale.

5. Parimente sono compilati dai comandi di corpo di armata ristretti elenchi delle persone estranee alle amministrazioni militari che, eventualmente, potranno assistere le Commissioni nei loro lavori, come è detto al capoverso dell'art. 3 del R. decreto 29 aprile 1915, n. 561.

Le persone stesse debbono essere di nota competenza tecnica e di riconosciuta probità; esse dovranno, in antecedenza, dichiarare di essere disposte a prestare l'opera loro ad ogni invito del presidente.

Funzionamento delle Commissioni.

6. I proprietari o direttori di stabilimenti od imprese che intendono chiedere l'esonerazione temporanea del proprio personale, ne rivolgeranno richiesta, per iscritto, alla Commissione che ha giurisdizione sul territorio.

La lettera di richiesta conterrà, in foglio a parte, gli elenchi degli esonerandi, e indicherà (con l'appoggio di documenti ineccepibili) le commesse in corso di manufatti, derrate, lavori, materie prime o prestazione d'opera per conto dell'esercito o dell'armata; le condizioni di lavoro, il numero complessivo del personale addetto all'impresa o stabilimento, nonchè tutte quelle notizie atte a dimostrare la necessità ed insostituibilità dei militari proposti per l'esonerazione temporanea.

7. Gli elenchi degli esonerandi, compilati in triplice copia, saranno conformi al mod. *A* che fa seguito alle presenti norme.

Saranno compilati separati elenchi per gli ufficiali e per gli uomini di truppa, nonchè per i militari dell'esercito e per quelli dell'armata.

Dei tre esemplari degli elenchi completati con la decisione della Commissione: uno resterà presso la Commissione, uno sarà restituito al proprietario o direttore dello stabilimento od impresa ed il terzo sarà trasmesso al Ministero della guerra (Direzione generale artiglieria e genio) ovvero al Ministero della marina (Direzione generale corpo Reale equipaggi).

8. Ricevuta la lettera di richiesta, il presidente della Commissione disporrà per gli accertamenti necessari a stabilire se esistano le condizioni volute per far luogo al provvedimento invocato. Gli accertamenti potranno essere effettuati collegialmente, oppure da uno o più componenti della Commissione, assistiti, all'occorrenza, dalle persone tecniche estranee all'esercito ed all'armata di cui all'art. 3 del R. decreto.

9. Compiuti gli accertamenti il presidente convocherà la Commissione per procedere alle deliberazioni, che saranno prese da almeno tre votanti.

Assisteranno alle deliberazioni, senza diritto al voto, anche le

(1) Pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale* dell'8 maggio 1915, numero 115.

persone tecniche - di cui è parola nel numero precedente che avessero partecipato ai singoli accertamenti.

La Commissione dovrà valutare le condizioni di necessità e d'insostituibilità del personale non in modo astratto, ma in modo concreto: in rapporto, cioè, all'urgenza del lavoro, alla disponibilità della mano d'opera, alla speciale competenza delle persone ed alla importanza del fine che si vuol raggiungere.

La Commissione non dovrà mai perdere di vista che in caso di mobilitazione l'obbligo precipuo di ogni militare è quello di compiere il proprio servizio sotto le bandiere, e che a tale obbligo (sia pure temporaneamente) nessuno dev'essere sottratto se non per un alto interesse dello Stato.

Consegue quindi, che la esonerazione dovrà essere deliberata solo quando la Commissione acquisti il convincimento che l'opera individuale dei militari negli stabilimenti privati possa dare notevoli e positivi risultati a vantaggio dello Stato, che altrimenti non si raggiungerebbero.

Le deliberazioni saranno adottate a maggioranza; in caso di parità di voti, avrà la prevalenza il voto del presidente.

La esonerabilità sarà dichiarata per un periodo di tempo determinato, dal quale si preciserà la scadenza, e che non potrà eccedere i tre mesi, salvo ad essere prorogata con successive deliberazioni se, alla scadenza, permarranno le circostanze, che indussero a dichiararla.

Quando avvenga di dover determinare, fra più militari aventi gli stessi requisiti, quali fra loro debbano essere dichiarati esonerabili, la preferenza sarà data a coloro che appartengono a classi più anziane e che non hanno ricevuto istruzione militare.

10. A misura che il personale degli stabilimenti od imprese per cui venne riconosciuto il titolo all'esonerazione, sia richiamato sotto le armi, i direttori degli stabilimenti od imprese ne informeranno subito, mediante l'elenco variazioni, (mod. *B*), il presidente della Commissione, il quale farà tener loro i foglietti di esonerazione temporanea (mod. *E*) da consegnarsi ai militari richiamati.

Il presidente, contemporaneamente, rimetterà un elenco dei militari in parola (mod. *C*) al comando del corpo o reparto di cui al successivo n. 17, ed altro elenco ai distretti di leva (che ne informeranno i centri di mobilitazione) od alle capitanerie di porto, cui quei militari appartengono.

I distretti di leva, alla variazione di « Chiamato alle armi ecc. » faranno seguire quella di: « Esonerato temporaneamente dal servizio effettivo sotto le armi, fino al giorno . . . . . ». (R. decreto 29 aprile 1915, n. 561).

Le capitanerie di porto inscriveranno analoga annotazione sui modelli 45, dandone partecipazione al Ministero della marina.

11. Le infrazioni alle prescrizioni sancite dal R. decreto 29 aprile 1915, n. 561, saranno immediatamente represse dalle Commissioni locali con la revoca delle esonerazioni concesse, e con la denuncia all'autorità giudiziaria competente, qualora le infrazioni stesse rivestano carattere di reato previsto dall'art. 8 del R. decreto stesso, o da altre leggi vigenti.

12. Al termine del periodo fissato nella dichiarazione di esonerabilità, i militari interessati che - per non essere stati, nel frattempo, richiamati - non abbiano avuto ragione di fruirne, dovranno essere depennati dall'elenco mod. *A*; a tal uopo i direttori degli stabilimenti od imprese dovranno segnalarne i nomi alle Commissioni locali mediante l'elenco modello *B*.

Se, invece, al termine suddetto i militari fruissero dell'esonerazione, i direttori degli stabilimenti od imprese li dimetteranno in giornata, ritirando loro i foglietti di esonerazione temporanea modello *E*. Egualmente i direttori dovranno procedere se, prima della scadenza, venisse a mancare una qualsiasi delle condizioni per le quali la esonerazione fu accordata.

I direttori poi, appena raccolti i foglietti, li invieranno con l'elenco variazioni suddetto, al comando del reparto di cui al n. 17 per i provvedimenti indicati nel successivo n. 20. Altra copia dell'elenco trasmetteranno alla Commissione locale, la quale ne prenderà nota sul mod. *A* e ne informerà il distretto militare o la capitaneria di porto competente mediante elenco mod. *D*.

Degli elenchi di variazione sarà rilasciata ricevuta con apposito talloncino, da staccarsi dagli elenchi stessi.

I militari dimessi dagli stabilimenti dovranno presentarsi nelle ventiquattr'ore al comando del reparto da cui sono tenuti in nota.

13. I presidenti, per tutto quanto riguarda il funzionamento delle Commissioni, sono autorizzati a corrispondere direttamente con le autorità civili e militari.

14. Il segretario della Commissione, sotto la direzione del presidente, sarà incaricato della conservazione di tutti gli atti d'ufficio, nonchè della compilazione della corrispondenza, dei verbali e dei documenti occorrenti.

Alla dipendenza del segretario saranno posti uno o più scritturali, a seconda dell'entità dei lavori e pel tempo strettamente necessario.

Quando la Commissione abbia una sede propria e non sia presso altro ufficio militare, le sarà assegnato anche un piantone.

Le richieste di tale personale saranno rivolte al comando del presidio.

Lo stesso comando di presidio provvederà i locali ed il mobilio occorrenti alla Commissione, nonchè le suppellettili.

Gli oggetti di cancelleria saranno forniti dal distretto militare che ha sede nel capoluogo della divisione.

15. I modelli *A* (elenchi del personale per cui fu richiesta la esonerazione) che restano presso le Commissioni, saranno numerati progressivamente e raccolti in cartelle. Su di essi saranno riportate le variazioni che avvenissero in seguito, relative alla cessazione, proroga, revocazione, ecc.

Le lettere di richiesta delle ditte e la corrispondenza successiva (esclusi gli elenchi di cui sopra è parola) saranno tenuti in fascicoli distinti per ciascuno stabilimento o impresa. Si avrà cura, però, di ricordare sulle lettere di richiesta il numero progressivo degli elenchi mod. *A* cui si riferiscono.

16. Trascorso un mese dall'inizio dei lavori, i presidenti delle Commissioni trasmetteranno ai Ministeri della guerra e della marina una sommaria relazione sulle operazioni compiute, accennando anche agli inconvenienti rilevati ed al modo di evitarli in seguito. Alla copia di relazione si unirà, rispettivamente, la situazione numerica dei militari che fruiscono dell'esonerazione temporanea (mod. *G*).

Al termine di ciascun mese successivo, i presidenti trasmetteranno la sola situazione numerica, salvo a corredarla di quelle eventuali notizie che credessero di segnalare.

Disciplina degli esonerati.

17. I militari esonerati temporaneamente continueranno ad appartenere, agli effetti matricolari, ai centri di mobilitazione cui sono effettivi.

Essi però saranno tenuti in nota, agli effetti di cui all'art. 5 del R. decreto 29 aprile 1915, n. 561, dal comando di un corpo o reparto che abbia sede sul posto; in mancanza, dal comando di un reparto di truppa viciniore, retto da ufficiale, ovvero da un comando di stazione dei RR. carabinieri.

I comandi di presidio designeranno i reparti, e questi compileranno per i detti militari, in base alle comunicazioni delle Commissioni locali, speciali ruolini (mod. *F*), da tenersi al corrente con le successive variazioni.

18. Agli esonerati sarà, a cura dei comandanti di reparto, consegnato un bracciale, da portarsi costantemente, in modo visibile, sulla manica sinistra del vestito, sopra al gomito.

A coloro che contravvenissero a tale prescrizione, potrà essere inflitta dal comandante del reparto una punizione disciplinare.

I bracciali occorrenti saranno richiesti ai magazzini del distretto militare che ha sede nel capoluogo della divisione.

19. Qualora avvenga che i militari temporaneamente esonerati incorrano in mancanze di carattere grave o commettano disordini per i quali si ritengano inadeguate le ordinarie sanzioni disciplinari, i comandanti di reparto dovranno riferirne subito ai comandanti di divisione militare o di dipartimento marittimo. Questi potranno disporre la immediata presentazione dei militari ai corpi (dandone avviso alla Commissione locale ed al Ministero competente), ed anche, ove ne sia il caso, denunciarli all'autorità giudiziaria.

20. I comandanti di reparto provvederanno a che i militari che hanno cessato dall'esonerazione temporanea, siano muniti dei mezzi di viaggio per raggiungere il centro di mobilitazione cui debbono essere avviati i militari della stessa arma e specialità residenti nel luogo, o la capitaneria di porto più vicina.

Nel caso di ritardata presentazione, ingiustificata, saranno presi a carico dei manchevoli opportuni provvedimenti.

I militari, soltanto quando saranno giunti ai corpi, depositeranno il bracciale.

Commissione centrale.

21. Contro le decisioni delle Commissioni locali, gli stabilimenti o imprese interessate hanno facoltà di ricorrere ai ministri della guerra o della marina, a seconda che le decisioni riguardano militari dell'esercito o dell'armata.

I ricorsi saranno presentati al presidente della Commissione locale, il quale, con tutta sollecitudine, li trasmetterà al Ministero competente, accompagnandoli con tutte quelle informazioni che ritenesse utili per la loro soluzione.

22. Il ministro della guerra e quello della marina, ricevuti i ricorsi, li sottopongono alla Commissione centrale di cui all'art. 4 del R. decreto 29 aprile 1915, n. 561. Avutone il parere, decideranno inappellabilmente.

Però, nei casi previsti dall'ultimo comma dell'articolo precitato, i ricorsi, prima ancora del deferimento di essi all'esame della Commissione centrale, saranno comunicati al Ministero della guerra od a quello della marina, a seconda che si tratti di militari adibiti a produzioni che interessano l'amministrazione dell'esercito o dell'armata.

Alla Commissione centrale potranno anche essere sottoposte dai singoli ministri della guerra o della marina, o da entrambi, previ accordi, questioni di massima in materia di esonerazione temporanea (interpretazione di norme, istruzioni da diramarsi alle Commissioni locali, ecc.).

23. Il presidente della Commissione centrale deferisce allo studio di tutti o dei singoli membri le questioni sottoposte, designando, quando occorra, dei relatori; convoca poi, al momento opportuno, la Commissione. Questa, sentita la relazione e le persone di competenza tecnica previste dall'art. 4, quando siano intervenute, formula il proprio parere, sul quale, a partire dal meno anziano, ogni membro darà il voto.

Qualora il parere non sia adottato all'unanimità, se ne farà cenno nel verbale, indicando quelle ragioni che la minoranza desideri siano rappresentate.

Copia autentica del parere emesso sarà inviata al Ministero che lo ha provocato.

24. Il Ministero della guerra, d'accordo con quello della marina, formerà la lista delle persone di particolare competenza tecnica di cui all'ultimo capoverso dell'art. 4 del R. decreto 29 aprile 1915, n. 561, le quali dovranno, in antecedenza, dichiarare di essere disposte a prestare l'opera loro ad ogni invito del presidente della Commissione.

Le dette persone saranno dal presidente chiamate a partecipare ai lavori della Commissione, a seconda della specialità delle industrie o produzioni cui le questioni si riferiscono.

Esse, per altro, non parteciperanno alla votazione.

25. Alla dipendenza del presidente della Commissione centrale, presso il Ministero della guerra, funzionerà una segreteria. Essa attenderà particolarmente alla raccolta e conservazione dei pareri, verbali, atti di ogni genere della Commissione; rilascierà copie autentiche dei documenti stessi e disimpegnerà tutte le altre incombenze d'ufficio che il presidente crederà di affidarle.

26. Il presidente, per quanto riguarda il funzionamento della Commissione centrale, può corrispondere direttamente con le autorità civili e militari.

Norme amministrative.

27. Alle persone di particolare competenza tecnica estranee alle Amministrazioni militari di cui all'art. 3 del R. decreto 29 aprile 1915, n. 561, che compiano accertamenti od intervengano alle sedute delle Commissioni locali, spetterà il rimborso delle spese di viaggio (se dovranno recarsi fuori della loro ordinaria residenza) e l'indennità giornaliera di L. 12, compresi i giorni di viaggio.

A quelle chiamate dalla Commissione centrale spetterà, invece, l'indennità giornaliera di L. 20.

28. Le spese di viaggio di cui al precedente numero, saranno rimborsate in relazione al trasporto in 1ª classe, a tariffa ordinaria, nonchè, occorrendo, alle indennità chilometriche stabilite per gli ufficiali superiori.

Qualora le Commissioni funzionino dopo indetta la mobilitazione, le predette persone saranno ammesse a viaggiare con le norme di cui al capo IV del regolamento pei trasporti militari sulle ferrovie del Regno, considerandole come aggregate all'esercito, e perciò nessun pagamento dovrà esser loro fatto per tali viaggi.

29. Agli ufficiali del R. esercito o della R. marina, oltre gli assegni ordinari e di trasferta che loro competono a tenore dei regolamenti militari vigenti, sarà corrisposta un'indennità supplementare di L. 3 pei giorni in cui sono a disposizione delle Commissioni locali per gli accertamenti e le deliberazioni.

Tale indennità supplementare non compete, però, al presidente e al segretario designati dal Ministero per attendere esclusivamente ai lavori della Commissione.

Agli ufficiali ed ai funzionari civili componenti la Commissione centrale, compreso il segretario, la indennità supplementare sarà di L. 10 per ogni adunanza della Commissione.

30. Per il conteggio delle spese si seguiranno le norme amministrative vigenti per i corpi del R. esercito, adoperando gli stessi documenti dimostrativi.

La contabilità delle spese sarà tenuta dai comandi dei distretti che hanno sede nel capoluogo della divisione, i quali potranno corrispondere, se occorre, qualche limitata anticipazione ai presidenti delle Commissioni locali, che ne rilasceranno ricevuta, e le liquideranno in seguito con la presentazione dei titoli giustificativi quietanzati.

I comandi dei distretti contabilizzeranno le spese sui rendiconti mod. 80 R. A., che trasmetteranno, trimestralmente, al Ministero della guerra. Quando occorresse, i comandi dei distretti richiederanno al Ministero stesso apposite anticipazioni.

31. Le spese per il funzionamento delle Commissioni (indennità ai militari ed ai civili, spese di trasporto e di ufficio, ecc.) saranno per due terzi a carico del bilancio della guerra e per un terzo a carico di quello della marina.

32. La ritenuta per imposta di ricchezza mobile non è applicabile sulla indennità giornaliera spettante alle persone di cui al n. 27, facendo essa parte dei redditi professionali, pei quali la tassa viene riscossa direttamente.

I ministri:
ZUPELLI — VIALE.

Allegato 1.

Sedi e circoscrizioni delle Commissioni.

Numero d'ordine	SEDE	Commissioni locali ovvero comando, direzione od ufficio territoriale incaricato di disimpegnarne le funzioni	Circoscrizione territoriale
1	Torino	Commissione locale	Territorio della divisione militare di Torino
2	Novara	Id. id.	Territorio della divisione militare di Novara
3	Milano	Id. id.	Territorio della divisione militare di Milano
4	Brescia	Id. id.	Territorio della divisione militare di Brescia
5	Genova	Id. id.	Territorio della divisione militare di Genova
6	Livorno	Id. id.	Territorio della divisione militare di Livorno
7	Spezia	Id. id.	Territorio del circondario di Spezia
8	Napoli	Id. id.	Territorio della divisione militare di Napoli
9	Alessandria	Direzione di commissariato militare	Territorio della divisione militare di Alessandria
10	Cuneo	Sottodirezione del genio militare	Territorio della divisione militare di Cuneo
11	Piacenza	Sottodirezione del genio militare	Territorio della divisione militare di Piacenza
12	Verona	Direzione di commissariato militare.	Territorio della divisione militare di Verona
13	Padova	Sottodirezione del genio militare	Territorio della divisione militare di Padova
14	Venezia	Arsenale marittimo	Territorio del distretto amministrativo di Venezia
15	Bologna	Direzione di commissariato militare	Territorio della divisione militare di Bologna
16	Ravenna	Sottodirezione del genio militare	Territorio della divisione militare di Ravenna
17	Ancona	Direzione di commissariato militare	Territorio della divisione militare di Ancona
18	Chieti	Sottodirezione del genio militare	Territorio della divisione militare di Chieti
19	Firenze	Direzione di commissariato militare	Territorio della divisione militare di Firenze
20	Roma	Direzione di commissariato militare	Territorio della divisione militare di Roma
21	Perugia	Sottodirezione del genio militare	Territorio della divisione militare di Perugia
22	Cagliari	Sottodirezione di commissariato militare	Territorio della divisione militare di Cagliari
23	Salerno	Sezione di commissariato militare.	Territorio della divisione militare di Salerno
24	Bari	Direzione di commissariato militare	Territorio della divisione militare di Bari
25	Catanzaro	Sottodirezione del genio militare	Territorio della divisione militare di Catanzaro
26	Palermo	Direzione di commissariato militare	Territorio della divisione militare di Palermo
27	Messina	Sezione di commissariato militare.	Territorio della divisione militare di Messina

Mod. A.
(N. 7 delle norme per l'applicazione
del R. decreto 29 aprile 1915, n. 561)

(1) . . . .

ELENCO

dei militari impiegati presso il suddetto stabilimento od impresa pei quali si chiede la dichiarazione di esonerabilità temporanea dal servizio effettivo sotto le armi in caso di mobilitazione, a senso del R. decreto 29 aprile 1915, n. 561, appartenenti all' . . . . . . (2) a . . . . (3)

ANNOTAZIONI.

1. — Il presente elenco si deve compilare ed inviare alla Commissione in tre copie, delle quali una resterà presso la Commissione, una sarà trasmessa al Ministero della guerra o della marina e la terza verrà restituita allo stabilimento od impresa.

2. — Gli elenchi saranno compilati separatamente per ufficiali ed uomini di truppa, nonchè per militari dell'esercito o dell'armata.

3. — In fondo all'elenco dev'essere sempre apposta questa dichiarazione:

« Il sottoscritto nella sua qualità di . . . . , visto l'art. 8 del R. decreto 29 aprile 1915, n. 561, dichiara che il personale sopra indicato si trova nelle condizioni volute dall'art. 1 del R. decreto predetto ».

Alla dichiarazione si farà seguire la data e la firma del proprietario o direttore dello stabilimento od impresa.

(1) Stabilimento od impresa.
(2) Esercito o marina.
(3) Agli ufficiali o truppa.

Formato obbligatorio del presente modello, pagina da cm. 32×52.

N. B. — Internamente il tracciato dovrà essere ripartito in sole 10 righe, per l'inscrizione di altrettanti militari.

Num. d'ordine	Casato e nome	Anno di nascita	Classe di leva	Categoria	Distretto di leva o comparti-mento marittimo	N. di matricola	Corpo in cui ha prestato servizio	Impiego o mestiere che disimpegna nello stabilimento	Decisione della Commissione	Scadenza della esonerazione	Variazioni successive	*Annotazioni*

N. B. — Internamente il tracciato dovrà essere ripartito in sole 10 righe, per l'inscrizione di altrettanti militari.

Mod. B.
(N. 12 delle norme per l'applicazione
del R. decreto 29 aprile 1915, n. 561)

(1). . . . .

Al . . . . (2)
. . . .

ELENCO DELLE VARIAZIONI

avvenute nei militari *riconosciuti esonerabili od ammessi all'esonerazione temporanea* dal servizio effettivo sotto le armi a senso del R. decreto 29 aprile 1915, n. 561,

appartenenti all' . . . . (3) a. . . . . (4)

AVVERTENZE.

1. — Con questo elenco si comunicheranno:

a) i nomi dei militari riconosciuti esonerabili e chiamati alle armi (non appena sia noto il giorno della chiamata);

b) i nomi dei militari esonerabili pei quali comunque sono venute a mancare le condizioni richieste per poter fruire dell'esonerazione o sia scaduto il termine della esonerabilità;

c) i nomi dei militari che, avendo incominciato a fruire dell'esonerazione, sono comunque cessati dalla condizione di poter continuare nell'esonerazione stessa. In tal caso saranno uniti al presente elenco i *Foglietti di esonerazione temporanea* ritirati.

2. — Le comunicazioni di cui sopra dovranno pervenire alle Commissioni locali al più presto, ma non oltre il terzo giorno dall'avvenuta variazione.

3. — Nel caso di cui alla lettera *c*) le variazioni debbono essere comunicate, nella stessa giornata in cui avvengono, al comando del reparto che tiene in nota i militari esonerati. All'uopo potrà servire il presente modello, nel quale però non occorre riportare le variazioni di cui alle lettere *a*) e *b*).

4. — Dell'annesso modello sarà accusata ricevuta a mezzo del talloncino in calce.

---

(1) Stabilimento od impresa.
(2) Commissione locale od ufficio che ne disimpegna le funzioni, ovvero comando del reparto che tiene in nota i militari esonerati.
(3) All'esercito o all'armata.
(4) *Agli* ufficiali o truppa.

Cognome e nome	Classe di leva e categoria	Distretto militare o compartimento marittimo	Variazione avvenuta (1)	*Annotazioni*

Si uniscono N. . . . . *Foglietti di esonerazione temporanea* Mod. *E* relativi ai militari di truppa sopraindicati.

li . . . . *19* . . . *Il* (2) . . . .

---

(1) A seconda del caso: « *Chiamato alle armi il* . . . . *in base a* . . . . », ovvero « *Dimesso dallo stabilimento od impresa il.* . . . . », ovvero « *Cessato dalle condizioni di poter fruire della esonerazione temporanea* », ecc.
(2) Direttore o proprietario dello stabilimento od impresa.

---

(1) . . . .

Si restituisce al . . . . (2) *il presente talloncino in segno di ricevuta dell'elenco variazioni mod.* B, *in data* . . . . *riguardante N.* . . . . . *militari in congedo.*

li . . . . *19* . . . *Il* (3) . . . .

(1) Commissione locale od ufficio o direzione che ne disimpegna le funzioni.
(2) Direttore o proprietario dello stabilimento od impresa.
(3) Presidente della Commissione o capo dell'ufficio o direzione che ne disimpegna le funzioni, ovvero comandante del reparto che ha in nota i militari esonerati.

Mod. C.
(N. 10 delle norme per l'applicazione
del R. decreto 25 aprile 1915, n. 561)

—

(1) . . . .

N. . . . di protocollo

Al (2) . . . .

ELENCO

dei militari *ammessi a fruire dell'esonerazione temporanea* dal servizio effettivo sotto le armi in base al R. decreto 29 aprile 1915, n. 561

appartenenti all' . . . . (3) a . . . . (4)

AVVERTENZE.

1. — Del presente elenco sarà accusata ricevuta, distaccando e trasmettendo all'ufficio speditore il talloncino in calce.

2. — Con questo elenco saranno inviati, quando ne sia il caso, ai direttori degli stabilimenti o ditte, i *Foglietti di esonerazione temporanea*, da consegnarsi ai militari interessati.

(1) Commissione locale, *ovvero* ufficio che ne disimpegna le funzioni.
(2) Comando del reparto che tiene in nota gli esonerati, o direzione di stabilimento od impresa, o distretto militare, o capitaneria di porto.
(3) All'esercito od all'armata.
(4) Agli ufficiali o truppa.

N. d'ordine	Cognome e nome	Anno di nascita	Classe di leva	Categoria 1ª, 2ª o 3ª	Corpo nel quale il militare prestò servizio	Distretto di leva o compartimento marittimo	Numero di matricola	Giorno della scadenza della esenzione temporanea	*Annotazioni*

Si uniscono N. . . . . *Foglietti di esonerazione temporanea* mod. *E* relativi ai militari di truppa sopraindicati.

. . . . *li* . . . . *19* . .

Il (1) . . . .

(1) Presidente della Commissione locale o capo dell'ufficio che ne disimpegna le funzioni.

. . . .

. . . . (1) . . . .

Si restituisce al . . . . (2) il presente talloncino in segno di ricevuta dell'elenco dei militari richiamati ammessi a fruire esonerazioni temporanee dal servizio effettivo sotto le armi, n. . . . del . . . . . 15, riguardante n. . . . militari in congedo.

. . . . *li* . . . . *19* . .

Il (3) . . . .

(1) Distretto militare, o capitaneria di porto, o comando di reparto.
(2) Presidente della Commissione locale o capo dell'ufficio che ne disimpegna le funzioni.
(3) Il comandante di distretto militare o capitaneria di porto o di reparto, o direttore o proprietario dell'impresa o ditta.

Mod. D.
(N. 12 delle norme per l'applicazione del R. decreto 29 aprile 1915, n. 561)

(1) . . . .

N. . . di protocollo

Al (2) . . . .
. . . .

ELENCO DELLE VARIAZIONI

avvenute nei militari *ammessi a fruire dell'esonerazione temporanea* dal servizio effettivo sotto le armi in base al R. decreto 29 aprile 1915, n. 561,

appartenenti all' . . . . (3) **a** . . . . (4)

AVVERTENZA.

Del presente elenco sarà accusata ricevuta, distaccando e trasmettendo all'ufficio speditore il talloncino in calce.

(1) Commissione locale *ovvero* ufficio che ne disimpegna le funzioni.
(2) Comando del reparto che tiene in nota gli esonerati, o direzione di stabilimento od impresa, o distretto militare, o capitaneria di porto.
(3) All'esercito od all'armata.
(4) Agli ufficiali o truppa.

Numero d'ordine	Cognome e nome	Classe di leva	Categoria	Distretto militare o compartimento marittimo	Numero di matricola	Data e specie delle variazioni avvenute	*Annotazioni*

. . . . *li* . . . . *19*. . .

Il (1) . . . .

(1) Presidente della Commissione locale o capo dell'ufficio che ne disimpegna le funzioni.

---

(1) . . . .

Si restituisce al . . . . (2) il presente talloncino in segno di ricevuta dell'Elenco variazioni avvenute nei militari già richiamati alle armi ed ammessi a fruire esonerazioni temporanee dal servizio effettivo sotto le armi N. . . . del . . . . .15, riguardante n. . . . militari.

. . . . *li* . . . . *19*. . . .

Il (3) . . . .

(1) Distretto militare, o capitaneria di porto, o comando di porto.
(2) Presidente della Commissione locale o capo dell'ufficio che ne disimpegna le funzioni.
(3) Comandante di distretto militare o capitaneria di porto o di reparto, o direttore o proprietario dello stabilimento od impresa.

Mod. E.
(N. 10 delle norme per l'applicazione
del R. decreto 29 aprile 1915, n. 561)

R. . . . . (1)

FOGLIETTO
di esonerazione temporanea dal servizio effettivo sotto le armi

Si rilascia al (2) . . . .
. . . .
appartenente per fatto di leva al (3) . . . .
di . . . . ed ascritto alla classe . . . . .,
categoria . . . ., il quale è stato esonerato temporaneamente dal servizio effettivo sotto le armi a senso del R. decreto 29 aprile 1915, n. 561, fino al (4) . . . .

A . . . . , li . . . .

Il (5) . . . .

Da stamparsi su carta di color azzurrognola, formato del foglietto 22×16.

AVVERTENZA.

Il presente foglietto deve essere conservato accuratamente ed esibito a qualsiasi richiesta delle autorità militari.

Il militare che per una ragione qualsiasi cessa, anche prima del termine della esonerazione, di trovarsi nelle condizioni che la motivarono, deve presentarsi entro le ventiquattr'ore al comando del reparto da cui è tenuto in nota agli effetti disciplinari.

Il militare che ritarda, senza giustificato motivo, è considerato e punito come disertore.

(1) Esercito o marina.
(2) Grado, cognome e nome del militare esonerato.
(3) Distretto militare o capitaneria di porto.
(4) Giorno di scadenza della esonerazione.
(5) Il presidente della Commissione o capo dell'ufficio che ne ha disimpegnate le funzioni.

2.

Principio delle operazioni delle Commissioni locali incaricate di procedere alle esonerazioni temporanee dal servizio effettivo sotto le armi, in base al Regio decreto 29 aprile 1915, n. 561.

In relazione alla circolare 348 corrente anno (dispensa 28ª del *Giornale militare*) si dispone che abbiano principio al più presto, e non più tardi del 24 corrente mese, le operazioni delle Commissioni locali incaricate di procedere alle esonerazioni temporanee dal servizio effettivo sotto le armi dei richiamati addetti a stabilimenti privati od imprese che interessano l'esercito o l'armata.

Pertanto i direttori degli stabilimenti od imprese che siano nelle condizioni previste dal R. decreto 29 aprile 1915, n. 561, potranno farne istanza alle Commissioni locali, attenendosi strettamente alle norme stabilite per l'applicazione del R. decreto medesimo e contenute nella circolare 348 precitata.

Gli elenchi dei militari per cui si richiederà la dichiarazione di esonerabilità, e gli elenchi delle variazioni che avvengano successivamente nei militari dichiarati esonerabili, dovranno essere conformi al modello allegato alle norme predette e gli stabilimenti o ditte dovranno provvederseli per proprio conto.

I comandi dei distretti faranno opportune comunicazioni ai principali giornali locali, alle Camere di commercio ed alle maggiori associazioni o ditte industriali che interessano l'esercito e l'armata, per facilitare ad ognuno la conoscenza della presente disposizione.

Il ministro
ZUPELLI.

MINISTERO DELLA GUERRA

Disposizioni nel personale dipendente:

UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE.

Arma di fanteria.

Con R. decreto del 29 aprile 1915:

I seguenti ufficiali sono collocati in posizione ausiliaria dal 1° maggio 1915:

Benedicti cav. Adolfo, colonnello comandante 2 fanteria — Beneventano nob. dei baroni del Bosco cav. Guglielmo, id. id. 3 id. — Carnevale-Arella cav. Alessandro, id. a disposizione Ministero guerra — La Valle cav. Edoardo, tenente colonnello — Tarugi cav. Stefano, tenente colonnello — Manzini cav. Italo, id. — Ricca cav. Ernesto, id. — Ortolani cav. Raffaele, id. — Savini cav. Arnaldo, id. — Sarzano cav. Pietro, id.

Arma di cavalleria.

Con R. decreto del 25 aprile 1915:

Il seguente allievo del 2° anno di corso della scuola militare è nominato sottotenente nell'arma di cavalleria:
Credazzi Giulio.

Con R. decreto del 25 aprile 1915:

I seguenti sottufficiali allievi del corso speciale presso la scuola militare sono nominati sottotenenti di artiglieria:
Alpini Benedetto — Capriogl Emilio.

IMPIEGATI CIVILI.

Applicati delle amministrazioni dipendenti.

Con R. decreto del 28 marzo 1915:

Rossi Giovanni, applicato, richiamato in servizio.

I seguenti sottufficiali del R. esercito con 12 anni di servizio sono nominati applicati delle Amministrazioni militari dipendenti:
Mauro Nicola — Cerutti Antonio.

Con R. decreto dell'8 aprile 1915:

Masias Campus Giovannino, applicato in aspettativa per motivi di famiglia, richiamato in servizio.

Con R. decreto del 22 aprile 1915:

David Antonino, applicato, collocato in aspettativa per infermità dal 1° maggio 1915.

Ufficiali d'ordine dei magazzini militari.

Con R. decreto del 15 aprile 1915:

Parma Enrico, ufficiale d'ordine, collocato in aspettativa per infermità dal 16 aprile 1915.

Ufficiali di complemento.

Con R. decreto del 15 aprile 1915:

Martucci Arturo, sottotenente cavalleria, cessa di appartenere al ruolo degli ufficiali di complemento, ed inscritto nel ruolo degli ufficiali di milizia territoriale.

Con R. decreto del 25 aprile 1915:

I seguenti ufficiali commissari cessano di appartenere al ruolo degli ufficiali di complemento, e sono inscritti nella milizia territoriale:

Senigaglia Gino, tenente — Caselli Cesare, id. — Dell'Anna Ilarione, sottotenente.

Con R. decreto del 29 aprile 1915:

Thomatis Alfredo, sottotenente fanteria, dispensato da ogni eventuale servizio militare per infermità non dipendenti da cause di servizio.

De Carolis Angelo, id. id. — Mosca Tullio, id. id., accettata la volontaria rinunzia al grado.

Con R. decreto del 2 maggio 1915:

Zevi Alfredo, sottotenente fanteria, revocato il R. decreto 31 dicembre 1914, col quale veniva accettata la volontaria rinunzia al grado.

Zevi Alfredo, id. id., cessa di appartenere al ruolo degli ufficiali di complemento, ed inscritto, a sua domanda, nel ruolo degli ufficiali di milizia territoriale.

Dibartolo Zuccarello Alfonso, sergente allievo ufficiale, nominato sottotenente di complemento di fanteria.

Con R. decreto del 6 maggio 1915:

I seguenti uffiiali medici di complemento e di milizia territoriale sono nominati *capitani medici di* complemento:

Fasoli Gaetano — Raduel Alfredo — Mancioli Tommaso — Silvestri Furio — Cocci Giovanni — Levi della Vida Mario — Matozzi Scafa Guglielmo — Iungano Michele — Dagradi Ambrogio.

Crispolti Carlo Alberto, militare di 3ª categoria, laureato in medicina e chirurgia, nominato capitano medico di complemento.

I seguenti sottotenenti medici di complemento e di milizia territoriale sono nominati tenenti medici di complemento.

Gay Lino — Chieffi Lorenzo — Azzena Mossa Pasquale — Battaglia Gioacchino — Riccio Francesco — Alpestri Alberto — Fune Rodolfo.

Maffei Giovanni Battista, militare di 1ª categoria, laureato in medicina e chirurgia da oltre 5 anni, nominato tenente medico di complemento.

Calderone Francesco, sergente allievo ufficiale, nominato sottotenente di complemento nell'arma di cavalleria.

Mucoli Antonio, id. id., id. id.

I seguenti sergenti di cavalleria in congedo sono nominati sottotenenti di complemento nell'arma di cavalleria:

Provenienti dagli allievi ufficiali:

Rostagno Enrico — Lanza Spinelli Branciforte Manfredi — Mathis Romeo — Piacentino Antonio — Bassano Giulio — Boldrini Giacomo — Paulucci De Calboli Ginnasi Francesco — Sani Umberto — Chiara Ubaldo — Gerace Alfredo — Glori Fernando — Dias Ottavio — Pavone Sebastiano — De Bottis Benedetto — Landi Leopoldo — D'Alessandro Oronzo — Marino Alessandro — Calderoni Pietro — Cristiani Antonio — Troiano Michele — Righini Oscar.

Provenienti dai volontari di un anno:

Gravina Salvatore.

I seguenti sergenti sono nominati sottotenenti di complemento d'artiglieria:

Proveniente dai sergenti che hanno compiuta la ferma di sottufficiale:

Cipolla Vincenzo.

Provenienti dagli allievi ufficiali:

Mariotti Ferruccio — Mestrallet Carlo — La Marca Luigi — Pace Salvatore — Bassi Augusto — Consiglio Giuseppe — Apicella Bonaventura — Pracchia Cesare — Perna Umberto — Galdini Achille — Amisano Paolo — Di Stefano Giuseppe — Mistretta Antonino — Ciampi Guido — Viino Vittorio — Favaloro Giuseppe — Nicodemi Vinci — Giudice Giovanni — De Michele Pietro — Serravalle Pasquale — Tomasino Andrea — Ruggieri Ruggiero — Gallo-Vitelli Raffaele — Guccione Salvatore — Grazzini Giorgio — Arcara Giuseppe — De Pretto Silvio — Assani Guido — Gamberini Raffaele — Gaude Ferrario.

Venanzi Evandro — Piccolomini Alberto — Nelli Alberto — Nota Renato — Tombari Gino — Ponzoni Carlo — Santi Giuseppe — Cianfrini Ugo — Cervello Amedeo — D'Auria Alfredo — Platania Giuseppe — Lauritano Salvatore — Puggelli Sergio — Arpaia Michele — Fracassini Gastone — Tazzari Giuseppe — Mondelli Mario — Isoni Francesco — Scarapecchia Romolo — Barcellona Francesco — Salerno Francesco — Manno Gioacchino — Lidonni Nicola — Traina Nicolò — Parisi Ernesto — Papasoghi Ercole — La Parola Salvatore — Gallo Eduardo — Monegatti Riccardo — Giordano Fedele — Vignelli Filippo — Ferrari Francesco — Bugliarello Alfio — Cirino Giuseppe — Schillaci Salvatore — Almanza Giovanni Battista — Pulcini Paolo — Ceccatelli Giuseppe — Fiduccia Salvatore — Bartoccelli Carlo — Giustini Edoardo — Cuccia Niccolò — De Maria Giuseppe — Chiarini Marino.

I seguenti sergenti allieri ufficiali sono nominati sottotenenti di artiglieria:

Ciampini Mario — Cordova Ferdinando — Conio Oreste — Petrilli Aldo — Lodi Giuseppe — Call Giuseppe — Cortesi Aurelio.

Monastra Ubaldo — Bianchi Crema Adolfo — Scalera Michele — Rigolone Melchiorre — Lasagni Nino — Marsili Alfredo — Bargioni Luigi — Calandra Aurelio — Gagliardi Anacleto — Rasore Paolo — Fagiuoli Renato — Gobbo Mario — Dominuco Paolino — Paulucci Renzo — Boursier Rodolfo — Triccò Ugo — Gori Giovanni — Zentilomo Spiridione — Borzi Francesco di Paola — Casucci Enrico.

I seguenti militari sono nominati sottotenenti di complemento d'artiglieria per servizi tecnici:

Galimberti Giovanni Battista — Majno Angelo — Porrece Alfredo — Quintavalle Umberto — Gleijeses Pietro — Miotti Virgilio — Gnudi Edgardo — Romiti Guido — Canali Federico — Ciappa Ettore — Bavestrelli Giovanni — Cucchiarelli Giuseppe — Cangialosi Vincenzo — Gamondi Ettore — Lesage Maurizio — Cantoni Tullio — Moris Maurizio.

Sassella Martino — Goltara Pezzoli D'Albertone Antonio — Luppi Pietro — Bertorelli Filippo — d'Asta Rodrigo — Bressani Ambrogio.

I seguenti sergenti allievi ufficiali sono nominati sottotenenti di complemento nell'arma del genio:

Tonelli Luigi — Boccalatti Alfredo — Brindesi Mario — Parodi Carlo — Zaccagna Oreste — Turolla Enrico — Bressan Arrigo.

Macdonald Lorenzo, tenente cavalleria — Vassallo Pietro, sottotenente id. — Campa Alessandro, id. id. — Cecchi Ugo, id. id., tolti dal ruolo degli ufficiali di complemento ed inscritti, a loro domanda, nel ruolo degli ufficiali di milizia territoriale.

Francioli Michele, capitano cavalleria, dispensato da ogni eventuale servizio militare per infermità non dipendenti da cause di servizio.

Canossi Giovanni, sottotenente 2 artiglieria pesante campale, id. id. id.

I seguenti ufficiali d'artiglieria sono tolti dal ruolo degli ufficiali

di complemento, a loro domanda, ed inscritti nel ruolo degli ufficiali di milizia territoriale:

Pontecorvo Giacomo, tenente — Cardellini Giuseppe, id. — Cuneo Enrico, id. — Villari Antonino, id. — Piperno Gino, id. — Tavani Modestino, id. — Lagattola Alfredo, id. — Dragotti Silvestro, sottotenente — Riccardi Giuseppe, id. — Gasparoni Luigi, id. — Dominici Daniele, id. — Barbero Cesare, id.

Ufficiali di milizia territoriale.

Con R. decreto del 29 aprile 1915:

Cavazzana Ercole, capitano fanteria — Uccelli Artuno, tenente, id. — Simonini Giovanni, sottotenente id., accettata la volontaria rinunzia al grado.

Con R. decreto del 2 maggio 1915:

I seguenti militari in congedo, ascritti alla milizia territoriale, sono nominati sottotenenti nella milizia stessa, arma di fanteria:

Busà Giuseppe — Gualdi Giovanni — Ferrari Ferdinando — Natalucci Umberto — Amorosino Rodolfo — Guffanti Marino — Velardi Vincenzo — Verne Silvio — Engel Manlio — Iodi Casimiro — Graziani Antonio — Viafora Guzman — Ghizzoni Andrea — Faggioli Bruno — Alimento Mario.

Con R. decreto del 6 maggio 1915:

Colli di Felizzano cav. Giuseppe, maggiore di cavalleria, nominato aiutante di campo onorario di S. M. il Re.

I seguenti militari in congedo, ascritti alla milizia territoriale, sono nominati sottotenenti nella milizia stessa, arma di cavalleria:

Zampella Gaetano — Ferrari Ezio — Cavalchini Ernesto — De Blasi Ignazio — Ramponi Giuseppe — Armati Fernando — Carpignano Vittore — Cavalli Giulio — Saltini Eduardo — Bertolini Salimbeni Vivai Onofrio — Ricordi Luigi — Guadagni Luigi — Biagini Giuseppe — Villari Luigi — Paralupi Ruffo — Sala Achille — Durini Giulio — Arlotta Aldo — Lajolo Carlo — Pesca Michele — Rospigliosi Pallavicini Ludovico — Di Tondo Alfredo — Priore Gennaro — Pasquini Carlo Alberto — Gritti Francesco — Rosso di Cerami Giovanni — Peccol Severino — Dall'Ara Luigi — Almagià Saul — Stecchini Guglielmo — Casnati Riccardo — Trifiletti Antonino — Bini Smaghi Lorenzo — Cattaneo Giuseppe — Lugli Enrico — Basevi Roberto — Del Medico Alessandro — Peviani Filippo — Ivancich Giovanni — Giro Adolfo — Ricci Luigi — Roncalli Guido — De Stefani Michele.

I seguenti militari, ascritti alla milizia territoriale, sono nominati sottotenenti nella milizia stessa, arma d'artiglieria:

Martignone Giovanni — Audino Giuseppe — Appiani Dante — Vacca Maria Domenico — Verderi Luigi — Burgio Achmet — Lioy Leopoldo — Martinoni di Caleppio Camillo — Lorenzini Gualtiero — Schioppo Luigi — Alfani Ernesto — Roncali Tito — Belluzzi Alberto — Guasconi Paolo — Fiorentini Alfonso — Cazzola Gaetano — Martini Giancarlo — Foracchia Arturo — Giorgetti Luigi — Garagnani Mario — Rizzini Luigi — Bocca Antonio — De Franceschi Ettore — Nisco Camillo — Orsi Guido — Bariani Cesare.

I seguenti militari ascritti alla milizia territoriale, sono nominati sottotenenti nella milizia stessa dell'arma del genio:

Luzzatti Enrico — Brugnoli Orazio — Rimbotti Giovan Gualberto — Ojetti Ugo — Theodoli Alberto — Potenziani Lodovico — Farnè Federico — Dore Valentino — Durante Domenico — Anselmi Anselmo — D'Alessandro Luigi — Spaccamela Francesco — Silva Camillo — Alzona Emilio — Pasquinelli Cesare.

Benevento Giuseppe, tenente artiglieria, dispensato da ogni eventuale servizio militare per infermità non dipendenti da cause di servizio.

Dovizielli Pietro, tenente d'artiglieria, accettata la volontaria rinuncia al grado.

Stucchi Prinetti Luigi, sottotenente id., trasferito nel ruolo degli ufficiali di complemento di artiglieria per servizi tecnici.

Ufficiali di riserva.

Con R. decreto del 25 aprile 1915:

Robotti cav. Luigi, maggiore commissario, dispensato da ogni servizio militare, per infermità non dipendenti da cause di servizio, conservando il grado con l'uniforme.

Con R. decreto del 29 aprile 1915:

Coppini Giuseppe, capitano fanteria, è revocato e considerato come non avvenuto il R. decreto 1° aprile 1915, col quale veniva accettata la sua volontaria rinunzia al grado.

Alberti Antonino, tenente fanteria — Gelardi Rosario, id. id. — Soressi Carlo, id. amministrazione, accettata la volontaria rinunzia al grado.

Pirozzi Natale, id. id. — Radaelli Giuseppe, capitano id. — Pistella cav. Nazzareno, tenente colonnello id., dispensati da ogni eventuale servizio militare per infermità non provenienti da cause di servizio.

Con R. decreto del 6 maggio 1915:

Garibaldi Giulio, capitano di cavalleria a riposo per infermità proveniente dal servizio, inscritto nel ruolo degli ufficiali di riserva di cavalleria.

UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE.

Stato maggiore generale.

Con R. decreto del 9 maggio 1915:

Salinas cav. Gennaro, maggiore generale, ispettore del servizio ippico nel Ministero della guerra, esonerato da tale incarico e collocato a disposizione per ispezioni dal 10 maggio 1915.

Rubiolo cav. Michele, id. comandante brigata Cagliari, collocato in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio per quattro mesi, dal 16 maggio 1915.

Odetti di Marcorengo cav. Fabrizio, id. a disposizione per ispezioni, nominato ispettore del servizio ippico nel Ministero della guerra dal 10 id.

Chionetti cav. Oreste, colonnello comandante lancieri di Aosta, esonerato da tale comando ed incaricato di funzioni analoghe a quelle di comandante di brigata di cavalleria dal 10 id.

Corpo di stato maggiore.

Con R. decreto del 2 maggio 1915:

Beaud Eugenio, capitano in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio, richiamato in servizio, a sua domanda.

Con R. decreto del 13 maggio 1915:

I seguenti maggiori sono promossi tenenti colonnelli:

Cei cav. Ugo — Biancardi cav. Pietro — Suarez cav. Eduardo — Modena cav. Angelo.

Arma dei carabinieri reali.

Con R. decreto del 9 maggio 1915:

Appelius cav. Giuseppe, maggiore, collocato in aspettativa per sospensione dall'impiego.

Con R. decreto del 13 maggio 1915:

Promozioni nell'arma dei RR. carabinieri:

Primi capitani promossi maggiori:

Tomassi cav. Achille — Giungi cav. Aldo.

(Continua)

Ministero di agricoltura, industria e commercio

ISPETTORATO GENERALE DEL COMMERCIO

Indicazione del corso della rendita e dei titoli di cui al R. decreto 24 novembre 1914, n. 1283 (art. 5) e al decreto Ministeriale 30 novembre 1914, stabilito di concerto col Ministero del tesoro.

Roma, 25 maggio 1915.

TITOLI	CORSO medio
Titoli di Stato.	
CONSOLIDATI.	
Rendita 3,50 % netto (1906)	81.57
Rendita 3,50 % netto (emissione 1902)	81.—
Rendita 3,00 % lordo	—
REDIMIBILI.	
Buoni del tesoro quinquennali. 1912	96 55
Buoni del tesoro quinquennali. 1913-914	95.48
Obbligazioni 4 1/2 % Prestito nazionale	95.25
Obbligazioni 3 1/2 % netto redimibili (Categoria 1ª)	—
Obbligazioni 3 % netto redimibili	—
Obbligazioni 5 % del prestito Blount 1866	—
Obbligazioni 3 % SS. FF. Med. Adr. Sicule	293.33
Obbligazioni 3 % (comuni) delle SS. FF. Romane.	—
Obbligazioni 5 % della Ferrovia del Tirreno	—
Obbligazioni 5 % della Ferrovia Marremmana	—
Obbligazioni 3 % della Ferrovia Vittorio Emanuele	320 —
Obbligazioni 5 % della Ferrovia di Novara	—
Obbligazioni 3 % della Ferrovia di Cuneo	—
Obbligazioni 5 % della Ferrovia di Cuneo	—
Obbligazioni 3 % della Ferrovia Torino-Savona-Acqui	—
Obbligazioni 5 % della Ferrovia Udine-Pontebba	—
Obbligazioni 3 % della Ferrovia Lucca-Pistoia	—
Obbligazioni 3 % della Ferrovia Cavallermaggiore-Alessandria	—
Obbligazioni 3 % delle Ferrovie Livornesi A. B.	—
Obbligazioni 3 % delle Ferrovie Livornesi C. D. D¹.	—
Obbligazioni 5 % della Ferrovia Centrale toscana	520.—
Obbligazioni 6 % dei Canali Cavour	—
Obbligazioni 5 % per i lavori del Tevere	—
Obbligazioni 5 % per le opere edilizie della città di Roma	—
Obbligazioni 5 % per i lavori di risanamento città di Napoli	—
Azioni privilegiate 2 % della ferrovia Cavallermaggiore-Bra (gl'interessi si pagano una volta all'anno a titolo di prodotto annuo)	—
Azioni comuni della ferrovia Bra-Cantalupo-Castagnola-Mortara (sono prive d'interessi e di dividendo)	—
Titoli garantiti dallo Stato.	
Obbligazioni 3 % delle ferrovie Sarde (emissione 1879-1882)	293.—
Obbligazioni 5 % del prestito unificato della città di Napoli	—
Cartelle di credito comunale e provinciale 4 %.	—
Cartelle speciali di credito comunale e provinciale 3,75 % (antiche obbligazioni 4 % oro della città di Roma)	—
Cartelle ordinarie di credito comunale e provinciale 3,75 %.	—
Cartelle del Credito fondiario del Banco di Napoli 3 1/2 % netto	—
Cartelle fondiarie.	
Cartelle di Sicilia 5 %	—
Cartelle di Sicilia 3.75 %	—
Cartelle del Credito fondiario del monte dei Paschi di Siena 5 %	—
Cartelle del Credito fondiario del monte dei Paschi di Siena 4 1/2 %	—
Cartelle del Credito fondiario del monte dei Paschi di Siena 3 1/2 %	—
Cartelle del Credito fondiario dell'Opera pia di San Paolo, Torino 3.75 %	470 —
Cartelle del Credito fondiario dell'Opera pia di San Paolo, Torino 3 1/2 %	420 —
Cartelle del Credito fondiario della Banca d'Italia 3.75 %	—
Cartelle dell'Istituto italiano di Credito fondiario 4 1/2 %	479 —
Cartelle dell'Istituto italiano di Credito fondiario 4 %	—
Cartelle dell'Istituto italiano di Credito fondiario 3 1/2 %	—
Cartelle della Cassa di risparmio di Milano 5 %	—
Cartelle della Cassa di risparmio di Milano 4 %	—
Cartelle della Cassa di risparmio di Milano 3 1/2 %	—
Cartelle della Cassa di risparmio di Verona 3.75 %.	—
Cartelle del Banco di San Spirito 4 %	—
Credito Fondiario Sardo 4 1/2 %	—
Credito Fondiario di Bologna 5 %	—
Credito Fondiario di Bologna 4 1/2 %	—
Credito Fondiario di Bologna 4 %	—
Credito Fondiario di Bologna 3 1/2 %	—

AVVERTENZA. — Il corso dei buoni del tesoro, delle obbligazioni redimibili 3 1/2 0/0 e 3 0/0, delle cartelle di credito comunale e provinciale e di tutte le cartelle fondiarie (comprese quelle del Banco di Napoli) si intende « più interessi ». Per tutti gli altri titoli si intende « compresi interessi ».

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del tesoro (Divisione portafoglio)

Il prezzo medio del cambio pei certificati di pagamento dei dazi doganali d'importazione è fissato per oggi, 26 maggio 1915, in L. 109,90.

MINISTERO DEL TESORO
E
MINISTERO
DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

Media dei cambi secondo le comunicazioni delle piazze indicate nei decreti Ministeriali del 1° settembre 1914 e 15 aprile 1915, accertata il giorno 25 maggio 1915 da valere per il giorno 26 maggio 1915:

PIAZZA	DENARO	LETTERA
Parigi	106.92	107.67
Londra	27.80	28.07
Berlino	—	—
Vienna	—	—
Svizzera	109.33	110.25
New York	5.85	5.92
Buenos Ayres	2.42 1/2	2.45 1/2
Cambio dell'oro	109.55	110.25

Cambio medio ufficiale agli effetti dell'art. 39 del Codice di commercio del giorno 26 maggio 1915:

Franchi	107.29 1/2
Lire sterline	27.93 1/2
Marchi	—
Corone	—
Franchi svizzeri	109.79
Dollari	5.88 1/2
Pesos carta	2.44
Lire oro	109.90

CONCORSI

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA, L'INDUSTRIA ED IL COMMERCIO

Visto il R. decreto del 3 settembre 1906, n. 535 che approva il testo unico delle disposizioni concernenti i servizi di meteorologia e geodinamica;

Vista la legge in data del 30 giugno 1908, n. 304 con cui furono approvate e rese esecutive le vigenti tabelle organiche dei RR. Osservatori geodinamici;

Visto il R. decreto del 22 novembre 1908, n. 693, che approva il testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili;

Decreta:

Art. 1.

È aperto il concorso per titoli a tre posti di assistente di seconda classe nei RR. Osservatori geodinamici con lo stipendio annuo di lire duemilacinquecento (L. 2500).

Art. 2.

I concorrenti dovranno far pervenire in plico raccomandato con ricevuta di ritorno, al Ministero di agricoltura, industria e commercio (Ispettorato delle miniere) non più tardi del 30 giugno 1915 le domande di ammissione al concorso, nelle quali saranno indicati il cognome, nome, paternità, luogo di nascita, ed il domicilio cui dovranno essere dirette le comunicazioni relative al concorso, e che dovranno essere corredate dei documenti seguenti:

a) certificato del sindaco del Comune di origine od atto di notorietà debitamente legalizzato dal quale risulti che il concorrente è cittadino italiano.

Sono equiparati ai cittadini regnicoli quelli delle altre regioni italiane, quando anche manchino della naturalità;

b) atto di nascita debitamente legalizzato, da cui risulti che il candidato non ha superato l'età di 35 anni alla data del presente decreto.

Questo limite di età non si applica agli impiegati che appartengono ai ruoli centrali e provinciali del Ministero di agricoltura, industria e commercio, nonchè ai professori delle scuole dipendenti dal Ministero stesso:

c) certificato di moralità rilasciato dai sindaci dei Comuni ove il concorrente dimorò nell'ultimo biennio, legalizzato dal prefetto:

d) certificato generale rilasciato dall'Ufficio del casellario giudiziale;

e) certificato medico di sana costituzione fisica, legalizzato dal prefetto;

f) attestato di avere ottemperato, o, stare ottemperando, alle disposizioni delle leggi sul reclutamento;

g) diploma di laurea in scienze fisiche, o in matematica;

h) relazione sugli studi fatti e sulla carriera percorsa.

I certificati di nazionalità, di moralità ed il certificato generale del casellario giudiziale devono essere di data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto.

Art. 3.

I concorrenti saranno classificati da apposita Commissione giudicatrice del concorso per ordine di punti, e per ottenere la idoneità alla nomina dovranno riportare almeno 7 punti su 10.

La graduatoria di merito dei concorrenti dichiarati idonei sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero di agricoltura, industria e commercio e nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 10 maggio 1915.

Il ministro
CAVASOLA.

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

R. convitto delle Mantellate in Firenze

CONCORSO alla cattedra di lettere italiane nel R. convitto delle Mantellate in Firenze.

La Commissione amministrativa, in conformità delle sue deliberazioni del 4 marzo 1915 e 26 aprile successivo e in applicazione

della legge 8 aprile 1906, n. 141, del regolamento generale 3 agosto 1908, n. 623, e del regolamento di questo R. convitto per i concorsi alle cattedre delle scuole complementari e normali, approvato con deliberazione del 25 aprile 1909 dal Consiglio provinciale scolastico nell'adunanza del 10 dicembre 1909, e dal Ministero della pubblica istruzione il 19 maggio 1910, n. 4341;

RENDE NOTO:

È aperto fra soli uomini un concorso alla cattedra per l'insegnamento di lettere italiane nelle classi normali di questo R. convitto, con l'annuo stipendio di L. 1100, mercè l'osservanza delle seguenti norme:

Art. 1.

Il concorso ha luogo per titoli, e, nel caso che si ritenga opportuno, potrà essere aggiunta una prova di esame.

Art. 2.

Coloro che intendono di prender parte al concorso debbono inviare al presidente della Commissione amministrativa, entro il termine di un mese dalla data della pubblicazione del bando di concorso nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione, la domanda in carta bollata da centesimi sessantacinque corredata dei documenti seguenti:

1° attestato di nascita dal quale risulti che l'aspirante non ha oltrepassato i 35 anni di età e che non ne ha meno di 30. Da questa condizione sono dispensati i signori insegnanti di Istituti governativi;

2° certificato medico o provinciale, o militare, o dell'ufficio sanitario del Comune, da cui risulti che il concorrente è di sana costituzione, ed esente da imperfezioni fisiche tali, da diminuire l'autorità d'insegnamento o da impedire il pieno adempimento dei doveri dell'ufficio a cui aspira.

3° fede penale di data anteriore di tre mesi prima della chiusura del concorso;

4° certificato di moralità, rilasciato da non più di tre mesi prima della chiusura del concorso dal sindaco del Comune dove il concorrente risiede;

5° certificato di cittadinanza italiana;

6° laurea universitaria o diploma, che abiliti all'insegnamento delle lettere italiane, e certificato di cui all'art. 2. comma 1°, della legge 8 aprile 1906;

7° certificato attestante i punti riportati nell'esame finale, per il conseguimento della laurea o del diploma;

8° cenno riassuntivo, in carta libera, degli studi fatti e della carriera didattica percorsa;

9° elenco in doppio, e in carta libera, di tutti i documenti.

Ai documenti sopra indicati i concorrenti possono aggiungere tutti gli altri titoli che ritengono opportuno di presentare nel loro proprio interesse, e le loro pubblicazioni. Sono escluse le opere manoscritte o in bozze di stampa.

I documenti possono essere presentati in originale o in copia autentica, debitamente legalizzata.

Nella domanda il concorrente deve indicare la propria dimora ed il luogo dove desidera che gli siano restituiti i documenti.

Le copie autentiche, che i concorrenti possono presentare invece dei documenti originali, debbono esser redatte secondo le disposizioni sul bollo.

Art. 3.

Non sono accolte le domande che giungono al R. convitto dopo il termine come sopra fissato, e non sono sottoposte alla Commissione esaminatrice le domande non corredate di tutti i titoli e documenti prescritti dal precedente articolo.

Dopo la chiusura del concorso non si accettano nuovi titoli e pubblicazioni o parti di essi.

Art. 4.

La nomina dell'insegnante prescelto non diviene definitiva se non dopo un biennio di lodevole insegnamento, durante il quale l'insegnante potrà essere licenziato per provata inettitudine, o insufficienza fisica, o per negligenza. La nomina definitiva dovrà risultare da espressa deliberazione della Commissione amministrativa del R. convitto.

Art. 5.

L'eletto dovrà dichiarare incondizionatamente la sua accettazione dentro dieci giorni dalla avvenuta partecipazione ufficiale di nomina, e assumere il servizio il giorno che gli verrà indicato.

In mancanza di detta accettazione o di assunzione del servizio nel giorno stabilito, s'intenderà senz'altro rinunziatario, e decadrà da ogni diritto, senza bisogno di diffida, nè di alcun atto amministrativo o giudiziario.

Art. 6.

L'insegnamento delle lettere italiane per le tre classi normali è complessivamente di nove ore settimanali, e da impartirsi possibilmente nella mattinata.

Art. 7.

Lo stipendio è pagabile in rate mensili posticipate, ed è soggetto alla ritenuta per tassa di ricchezza mobile.

Firenze, 27 aprile 1915.

Il presidente
A. Alfani.

PARTE NON UFFICIALE

CRONACA DELLA GUERRA

Settore italiano.

L'*Agenzia Stefani* comunica:

Quartiere generale, 25. — Bollettino di guerra: Riassunto delle operazioni:

Frontiera Tirolo-Trentino:

Il 24 maggio le nostre truppe, prendendo ovunque l'offensiva, occuparono i seguenti punti: Forcella Montozzo, Tonale, Ponte Caffaro in Val Giudicaria, terreno nord Ferrara Monte Baldo - Monte Corno, Monte Foppiano su versante nord Lessini - Pasubio Monte Noffelan alle testate valli Agno Leogra - alti passi Val Brenta vennero fatti parecchi prigionieri.

In Cadore vennero occupati tutti i passi di confine.

L'artiglieria nemica di medio calibro aprì il fuoco su Conca Misurina, senza risultato.

Frontiera Carnia:

Nella notte dal 24 al 25 fu conquistato, con attacco alla baionetta, il passo di Val d'Inferno e la testata Val Degano.

Frontiera Friuli:

Il 25 maggio sul medio Isonzo continuarono felicemente le operazioni offensive presso Caporetto. Sistemate le truppe sulle alture conquistate tra il Judrio e l'Isonzo. L'artiglieria austriaca di medio calibro da Santa Maria e Santa Lucia, a sud-ovest di Tolmino, aprì il fuoco contro le alture tra il Judrio e l'Isonzo, senza risultati.

Sul basso Isonzo continuarono pure le azioni offensive per raggiungere la linea di detto fiume.

Dovunque, il nemico si ritira distruggendo ponti e facendo brillare interruzioni.

I nostri aviatori bombardano le officine elettriche e la stazione ferroviaria di Monfalcone. Firmato: *Cadorna.*

Settori esteri.

Il rapido riconcentrarsi e rafforzarsi delle truppe russe in Galizia e nella Bucovina ha obbligato gli austro-tedeschi a sostare sul San e gli austro-ungarici a passare alla difensiva sul Dniester. Tuttavia su questo punto del settore orientale - nonostante la tenace resistenza incontrata - i russi hanno potuto riportare giorni or sono un grande successo infliggendo al nemico gravi perdite di uomini e di materiale.

Anche presso la Dubissa, nel governatorato di Vilna, le truppe moscovite, passando all'offensiva, si sono avanzate verso l'ovest, respingendo sempre più le truppe tedesche verso il confine prussiano.

Nel settore occidentale gli anglo-franco belgi continuano ad avere il sopravvento sui tedeschi, progredendo dovunque.

Informazioni complementari sull'ultimo combattimento nella penisola di Gallipoli permettono di farsi un'idea esatta sulla posizione dei belligeranti nei Dardanelli e di constatare il soverchio ottimismo sui progressi delle truppe ottomane.

Un telegramma ufficiale da Nisch informa del tentativo austriaco di bombardare il villaggio serbo di Mrdjenovca.

Mandano da Londra che ieri un piroscafo norvegese è stato silurato da un sommergibile tedesco nel mare del Nord.

L'*Agenzia Stefani* ha più ampie informazioni sulla guerra nei seguenti telegrammi:

Nisch, 21 (ufficiale). — Il 20 maggio l'artiglieria nemica aprì il fuoco contro il villaggio di Mrdjenovac. Lo stesso giorno un breve duello di artiglieria fu impegnato verso il villaggio di Sekeli. Nel primo come nel secondo caso l'artiglieria nemica non ha ottenuto nessun risultato.

Londra, 24. — Un comunicato del maresciallo French dice:

Durante i combattimenti del 16 e del 17 corrente a nord-est di Festubert prendemmo sette mitragliatrici. È possibile che altre siano sotterrate nelle trincee distrutte. Oggi riducemmo al silenzio tre batterie tedesche, distruggendo una di esse e facendo esplodere col tiro diretto le sue munizioni. Ad est di Ypres alle tre del mattino i tedeschi ci bombardarono con granate asfissianti, mentre la loro fanteria attaccava sotto la protezione dei gas velenosi. Fummo costretti a sgomberare alcune trincee. I tedeschi penetrarono nelle nostre linee in due o tre punti. Il combattimento continua. Abbiamo ripreso parti della nostra primitiva linea.

Pietrogrado, 25. — Un comunicato dello stato maggiore del generalissimo dice:

Nella regione di Chavli le nostre truppe occupano su di una considerevole distesa la linea dei fiumi Vindawa-Wenta-Dubissa.

Sul corso inferiore della Dubissa il nostro fronte avanza considerevolmente verso ovest.

In Galizia abbiamo forzato il nemico con contrattacchi a passare a poco a poco alla difensiva su quasi tutto il fronte, salvo in qualche settore presso Varkhol, Podvoline, Goussakouvo ove il nemico il 22 maggio ha tentato senza successo di attaccarci.

L'offensiva che abbiamo intrapreso nella notte del 22 maggio lungo la sinistra del Dniester si è sviluppata il giorno dopo con grande successo malgrado i contrattacchi nemici. Dopo un combattimento abbiamo conquistato i villaggi nuovo e vecchio Boutchitze nonchè i villaggi Tchernihhouff e Dolobovo e parte del villaggio di Ostrouve facendo nel corso della giornata più di duemiladuecento prigionieri con quaranta ufficiali. Abbiamo preso diverse diecine di mitragliatrici e un abbondante bottino di guerra.

Nella regione al di là del Dniester vi è calma eccetto fra Tchetchva e Lomnitza dove il nemico nella notte del 23 maggio ha fatto uno sterile tentativo di attacco.

Parigi, 25. — Il comunicato ufficiale delle ore 15 dice:

Notte abbastanza agitata fra il mare e Arras.

In Belgio, in seguito ad un violento bombardamento, un attacco tedesco tentò di sboccare sulla via Langemark-Ypres, ma fu arrestato di netto. A nord di Ablain i tedeschi attaccarono due volte ma furono respinti.

A nord di Neuville i tedeschi pronunciarono quattro attacchi che furono arrestati dal fuoco della nostra artiglieria.

Il nemico, in questi diversi tentativi che si risolsero per esso in completi scacchi, subì grosse perdite.

Sul resto del fronte niente da segnalare.

Parigi, 25. — Il comunicato ufficiale delle ore 23 dice:

A nord di Arras i nostri attacchi hanno realizzato importanti progressi.

A Nord-ovest di Angres di fronte alla Fossa Calonne abbiamo preso sul saliente una forte posizione del nemico (posizione detta delle Cornailles).

Nella stessa regione le nostre truppe hanno preso d'assalto un'altra opera tedesca potentissimamente fortificata.

Più a sud-est sulla destra da Aix-Noulette a Souchez abbiamo preso sopra un fronte della complessiva estensione di un chilometro una grande trincea ove il nemico resisteva di 15 giorni.

All'ovest della stessa strada abbiamo progredito molto sensibilmente nel profondo burrone di Buval, del quale l'artiglieria nemica di Angres ci aveva finora proibito l'accesso e dove l'organizzazione difensiva avversaria era particolarmente forte.

Abbiamo guadagnato un po' di terreno a sud-ovest di Souchez verso il castello di Carleul.

Nulla da segnalare sul rimanente del fronte.

Le Havre, 25. — Un comunicato belga dice:

Il 23 corrente l'artiglieria nemica ha cannoneggiato ad intervalli alcuni punti del fronte come pure i dintorni di Ramsschapelle, Rousdamme, Caerkerke, Saint Jacques Capelle e Noordschotta.

Atene, 25. — Gli alleati hanno respinto tutti gli ultimi assalti dei turchi e ricevuti rinforzi, hanno ripreso l'offensiva.

Il bombardamento degli Stretti continua.

Parigi, 25. — Informazioni complementari mostrano che l'offensiva turca che è fallita contro le truppe britanniche presso Kala Tepè fu accuratamente preparata da Liman pascià che aveva intenzione non soltanto di infliggere uno scacco agli alleati, ma di rialzare il morale delle truppe e dell'opinione pubblica molto scossa in seguito alle perdite elevate riportate dai turchi.

Dal 13 maggio trentamila feriti turchi sono arrivati a Costantinopoli e nei villaggi sulle rive del Mar di Marmara si sono rifugiati numerosi soldati che hanno ripiegato in seguito ai micidialissimi combattimenti per il nemico che vi sono stati nell'estremità della penisola di Gallipoli.

Per ordine di Liman pascià comandante in capo dell' esercito di Gallipoli, il primo corpo di esercito turco, composto di truppa scelta riservata alla difesa della capitale, fu condotto nella penisola.

Lo sbarco fu gravemente molestato dal bombardamento dei nostri aeroplani. Due divisioni del primo corpo, sbarcato il giorno precedente a Maidos, furono immediatamente condotte nella regione di Kala Tepè e nella notte dal 18 al 19 attaccarono le truppe australiane e neo-zelandesi. Le truppe turche furono completamente battute subendo perdite considerevoli. Si calcola a 2000 il numero dei morti ed a 5000 il numero dei feriti. Le perdite inglesi non superano i 500 uomini.

Nella regione meridionale della penisola le truppe francesi hanno trovato dinanzi a loro organizzazioni difensive fortissime. In alcuni punti i francesi hanno avanzato fino ad alcuni metri dal nemico impegnando combattimenti alla baionetta o con granate a mano. Nelle azioni parziali, che conducono alcune volte a veri corpo a corpo, le nostre truppe hanno fatto prova della più grande intrepidezza.

Sulla frontiera orientale hanno riportato un importante successo a nord-est del lago di Van. Gli inglesi sono impegnati in una serie di operazioni contro i turchi che occupano le vallate di Karum e di Kerkha e le truppe indiane combattenti in queste regioni avanzano rapidamente malgrado il caldo e le difficoltà risultanti dalla larghezza dei fiumi da passare.

Sulle coste del Mar Nero è bastato lo sbarco di un distaccamento russo nei dintorni di Eregli per ispirare allo stato maggiore turco vive inquietudini e deciderlo ad inviare truppe da Pendik verso il litorale.

Londra, 25. — Il piroscafo norvegese *Minerva* è stato silurato nel Mare del nord da un sottomarino. L'equipaggio è salvo.

Dimostrazioni all'Italia

L'*Agenzia Stefani* ha da Pietrogrado:

Tutta la stampa saluta con termini calorosi l'intervento dell'Italia ed acclama alla nuova sorella, alleata delle nazioni combattenti per i migliori ideali dell'umanità contro il militarismo tedesco agli estremi. I giornali augurano all'Italia pieno successo per la realizzazione delle aspirazioni dei più grandi patriotti italiani. Tutti gli articoli sono intitolati: « Viva l'Italia! ».

Le entusiastiche dimostrazioni popolari sono continuate fino a tarda ora della notte, specialmente presso l'Ambasciata d'Italia le grida di « Viva l'Italia! », « Viva il Re Vittorio Emanuele! », « Viva l'esercito italiano! » si udivano ovunque insieme col canto degli inni.

Dinanzi al Palazzo d'Inverno i dimostranti tennero riunioni nelle quali gli oratori rilevarono l'importanza dell'intervento dell'Italia nella guerra.

Le notabilità della colonia italiana di Pietrogrado furono oggetto di calorose ovazioni. In numerosi negozi vennero esposti busti dello Czar e del Re d'Italia.

⁂ A Mosca grandiose dimostrazioni vennero fatte innanzi al consolato d'Italia.

Il console, acclamato dai dimostranti, ha dichiarato che le aspirazioni del popolo italiano lo portavano da lungo tempo verso la Russia e gli alleati.

L'Italia come tutti gli altri alleati spera fermamente in una prossima vittoria. La folla dei dimostranti agitando le bandiere russe ed italiane, si diresse verso il palazzo del capo dell'Amministrazione militare e civile, principe Iussupoff, ove parlarono alcuni oratori.

Il principe Iussupoff rivolse alla folla un discorso salutando l'attitudine dell'Italia.

Nelle altre grandi città dell'Impero vi sono state pure dimostrazioni a favore dell'Italia.

⁂ Una imponente dimostrazione patriottica è avvenuta iermattina all'apertura della borsa di Londra. Gli inni nazionali sono stati cantati con entusiasmo da tutti i presenti, che agitavano le bandiere degli alleati, alle quali era stata unita la bandiera italiana.

⁂ Da Tolone si ha notizia che dimostrazioni di simpatia all'Italia sono state fatte l'altra sera nel teatro municipale, ove si dava una rappresentazione di gala alla presenza del prefetto marittimo, del sottoprefetto, dei consoli della triplice intesa e delle autorità. La musica della flotta suonò l'inno Reale italiano e gli inni degli alleati acclamati calorosamente.

Dimostrazioni hanno avuto luogo anche nelle città del litorale. A Laseyne, Hyeres, Saint Raphael, Mentone, cortei percorsero le vie con bandiere alla testa.

Il treno direttissimo del pomeriggio è partito per Parigi con bandiere francesi e italiane sulla locomotiva.

⁂ A Belfort gli edifizi pubblici appena venne appresa la dichiarazione di guerra dell'Italia all'Austria sono stati imbandierati. Le campane hanno suonato nel pomeriggio a Belfort e su tutto il fronte dell'Alsazia.

CRONACA ITALIANA

S. M. il Re, avendo assunto il comando supremo delle forze di terra e di mare, è partito questa notte in forma privatissima, accompagnato dalla sua Casa militare, pel grande quartiere generale. Lo hanno ossequiato alla stazione soltanto i membri del Governo, confidenzialmente prevenuti dal presidente del Consiglio.

Francia e Italia. — Il presidente della Repubblica francese ha inviato a S. M. il Re d'Italia il telegramma seguente:

« A Sua Maestà Vittorio Emanuele III, Re d'Italia, Roma:

« Nell'ora solenne in cui l'Italia entra risolutamente nella via gloriosa che i suoi destini le tracciano, la Francia intera si rallegra nel pensiero che le due nazioni sorelle si dispongono a lottare ancora una volta per la difesa della loro comune civiltà e per la liberazione dei popoli oppressi. Già ravvicinate dalla parentela, dalle loro tradizioni, dalla forza immortale del genio latino, l'Italia e la Francia si uniscono per sempre con questa nuova fratellanza d'armi e con questa meditata consacrazione delle loro relazioni naturali.

« Esprimo a Vostra Maestà i miei più fervidi voti per la vittoria delle sue valorose truppe con le quali gli eserciti alleati saranno fieri di combattere sino all'estremo i nemici della giustizia e della libertà. Auguro alla nobile Italia il felice compimento delle sue aspirazioni nazionali e prego Vostra Maestà di credere ai miei sentimenti di devota amicizia.

« *Raimondo Poincaré* ».

Menzogne smentite. — Un comunicato dell'*Agenzia Stefani* reca:

« Nella stampa austriaca ed in quella di qualche capitale balcanica si sono fatte divulgare, anche con abbondanti particolari, strane e menzognere dicerie che non occorre qualificare, circa la situazione interna dell'Italia. Si è narrato per esempio di una rivolta militare in Italia, persino precisando che a Torino si sarebbe ribellato un reggimento di artiglieria chiamato a Milano per sedare una sedizione di soldati siciliani e che a Roma il presidente del Consiglio sarebbe stato assassinato.

La verità invece è che regna in tutto il paese perfetta tranquillità, che le operazioni della mobilitazione generale procedono con la massima regolarità e speditezza e che dinanzi al fatto dell'inizio della guerra nazionale ogni interno dissenso è cessato e la nazione intera risponde con unanime patriottico slancio all'appello del Governo ».

Nella diplomazia. — Un telegramma da Berna, in data di oggi, reca che S. E. l'ambasciatore d'Italia a Vienna, duca d'Avarna, giunse ieri colà a mezzogiorno, con treno speciale composto di dieci vetture, diretto per la via Romanshorn-Zurigo-Lugano.

Il treno speciale che riconduce in Germania il principe di Bülow passò da Lugano ieri mattina alle 9,30.

Stamane alle 9,30 il treno del duca d'Avarna ha transitato da Como. A S. E. vennero offerti dei fiori.

Per la preparazione civile. — La gara di bene a vantaggio dei richiamati sotto le armi e di quanto si connette all'esercito o all'armata nonchè alla universalità dei cittadini procede splendidamente.

A Bologna l'on. senatore Giuseppe Tanari, presidente del Comitato cittadino per la preparazione civile, ha offerto cinquantamila lire da erogarsi esclusivamente a beneficio delle providenze locali contemplate nello statuto della fondazione.

A Genova l'on. Rolandi-Ricci, senatore del Regno, ha elargito diecimila lire per le famiglie dei richiamati.

Servizio telegrafico. — Il Ministero delle poste e dei telegrafi comunica:

Nel servizio telegrafico privato sono introdotte le seguenti restrizioni:

I telegrammi interni o scambiati da uffici interni con quelli della Libia e della Repubblica di San Marino o viceversa sono ammessi redatti esclusivamente in linguaggio chiaro ed in lingua italiana.

I telegrammi per altre colonie italiane e per l'estero, o provenienti dalle altre colonie e dall'estero, o dall'estero per l'estero in transito per l'Italia, devono essere redatti in linguaggio chiaro ed in lingua francese od inglese.

È ammessa anche la lingua italiana nei telegrammi da e per l'Albania, Grecia, Montenegro, Rodi, Svizzera, Tunisia (per quest'ultimo paese solo per via Francia).

In tutti i telegrammi interni ed internazionali tanto in partenza, che in arrivo od in transito, sono ammessi i soli servizi speciali dell'urgenza, risposta pagata, posta, espresso, da indicarsi con le formule complete e non con le espressioni abbreviate ammesse dalla guida.

È assolutamente vietato di comprendere nel testo di qualsiasi telegramma notizie militari di qualunque genere; è permessa solo la riproduzione esatta e completa dei bollettini ufficiali.

Nei telegrammi diretti al personale civile e militare dell'esercito mobilitato o della R. marina imbarcato non deve essere indicato l'ufficio di destinazione. Gli uffici dovranno inoltrare i telegrammi agli uffici centrali principali che saranno loro indicati con separati telegrammi.

I telegrammi provenienti dal personale civile e militare dell'esercito mobilitato e della R. marina imbarcato porteranno come provenienza la parola « Italia » e così dovranno essere comunicati ai destinatari.

Non sono da accettarsi in partenza, nè in arrivo, nè in transito gli avvisi di servizio tassati chiedenti informazioni su telegrammi già spediti.

Tutti i telegrammi e radiotelegrammi sono da accettarsi a rischio dei mittenti e non sono ammessi reclami nè rimborsi di tassa per nessun motivo.

È ammesso l'uso degli indirizzi e delle firme convenute nei telegrammi commerciali interni.

Non sono più ammessi i radiotelegrammi privati diretti alle stazioni costiere italiane e coloniali, per la trasmissione alle navi e viceversa.

I radiotelegrammi continuano ad essere ammessi da e per l'estero od in transito per l'Italia, se le stazioni costiere estere a cui sono diretti fanno servizio.

Alla R. Università. — Tutti gli studenti del 5° anno di medicina e chirurgia della R. Università di Roma hanno stabilito di comune accordo di rinunziare completamente agli esami consigliati per il 5° anno, facendo eccezione solamente per quei colleghi di detto anno che non siano in pari con gli esami dei primi quattro anni, per usufruire dei privilegi concessi dal ministro della guerra agli studenti del 5° anno in regola con gli esami degli anni precedenti.

*** Il rettore venne avvertito, affinchè ne renda edotti gli studenti, che il Ministero disporrà, a suo tempo, e cioè dopo che la situazione politica sia tornata normale, che siano tenute sessioni speciali di esami a favore di coloro i quali non abbiano usufruito dell'attuale sessione d'esami.

R. biblioteca Casanatense. — Dal 1° del prossimo giugno al 30 settembre, come di consueto, la R. biblioteca Casanatense, a Roma, sarà aperta agli studiosi dalle ore 7 alle 13.

Necrologio. — Ieri, in Roma, chiudeva la nobile sua esistenza il vice ammiraglio nella riserva navale, Francesco Grenet, senatore del Regno.

Nato a Napoli il 23 giugno 1846, si dedicò alla carriera navale salendo, per i suoi singolari meriti, al sommo della gerarchia.

Promosso vice-ammiraglio il 4 maggio 1905, fu nominato senatore del Regno il 3 giugno 1911 e il 22 stesso mese ed anno passò nella riserva navale.

Italiani all'estero. — L'altra sera, a Parigi, un corteo di numerosi Italiani recanti le bandiere degli Stati alleati ha percorso i *boulevards* e le vie adiacenti al grido di: Viva l'Italia! e cantando gli inni nazionali italiani e la marsigliese. I dimostranti si sono fermati dinanzi ai principali negozi italiani sui *boulevards* gridando: Viva l'Italia! Viva Salandra! Numerosa folla ha fatto una calorosa ovazione ai nuovi alleati.

*** La colonia italiana di Parigi terrà questa sera un Comizio nel Casino di Parigi. La colonna italiana invierà telegrammi al Re Vittorio Emanuele, al ministro degli esteri, Delcassé, all'ambasciatore francese presso il Quirinale, Barrère. Il dottore Guelpa presidente del Comitato franco-italiano invierà al presidente Poincaré ed all'ambasciatore Tittoni indirizzi di felicitazioni. Saranno deposte corone sulle statue di Strasburgo e di Garibaldi.

Italiani liberati. — Un telegramma da Udine informa che ieri sono colà giunti 111 connazionali. Trattenuti a Cormons, essi sono stati liberati nella mattinata dal corpo di avanzata.

Camera di commercio. — Un comunicato della Camera di commercio di Roma reca:

Ad evitare difformi interpretazioni ed applicazioni si rende noto che la festività dei cinque giorni dalla mobilitazione, di cui al R. decreto del 23 corrente, riguarda soltanto l'ineseguibilità dei protesti e degli atti esecutori secondo le limitazioni ordinarie della procedura civile e commerciale.

Annuario di aeronautica. — Il Touring club italiano, che ha sede in Milano, ha pubblicato una nuova edizione dell'Annuario per il 1915, che costituirebbe il quinto di una serie di volumi che hanno seguito, illustrato ed aiutato lo sviluppo aeronautico in Italia ed in altre civili nazioni.

Tenendo conto delle presenti circostanze politiche, si è sviluppato ampiamente la parte militare per tutto ciò che si riferisce all'organizzazione aeronautica dei vari Stati, alla loro efficienza bellica ed alla loro capacità costruttiva.

Si è omesso però, in omaggio alle recenti disposizioni di legge per la difesa economica e militare dello Stato, ogni cenno intorno all'organizzazione militare aeronautica italiana.

La nuova pubblicazione, alla quale hanno collaborato distinti ufficiali e tecnici, corredata di molte nitide illustrazioni, desterà vivo interesse e sarà di grande utilità specialmente in questi momenti in cui la quinta arma s'appresta a rinnovare i recenti trionfi.

TELEGRAMMI

(Agenzia Stefani)

ATENE, 24. — Ecco il bollettino dello stato di salute del Re Costantino:

« Il Re durante la notte non ha dormito tranquillamente. Verso le 3,30 del mattino la temperatura si è abbassata a 35,8, le pulsazioni sono arrivate a 85 con raffreddamento delle membra. Alle 4,30 il Re si è riavuto, alle 11 la temperatura segnava 36,8; pulsazioni 86, respirazione 16 ».

La medicatura ha rivelato una forma soddisfacente del versamento liquido.

Alle 9 della sera tre chirurghi e altri medici hanno esaminato l'orifizio purulento delle incisioni ed hanno constatato che la fuoruscita del liquido si effettua in abbondanza regolarmente. Un piccolo arrossamento della pelle si è manifestato intorno all'orifizio. Temperatura 37,3; pulsazioni 96; respirazioni 22.

PECHINO, 25. — Il trattato cino-giapponese è stato firmato oggi alle 3 pomeridiane.

PARIGI, 25. — Un ablogramma del governatore della Somalia francese informa che la ferrovia Gibuti-Addis Abeba ha raggiunto il capo linea il 21 corrente.

GINEVRA, 25. — Si ha da Monaco di Baviera che lunedì fra Etting e Burgau un treno viaggiatori ha investito la folla che circondava un treno militare fermo. Vi sono 4 morti, 7 feriti e parecchi leggermente.

BERNA, 25. — Il Governo imperiale tedesco e il Governo imperiale e reale austro-ungarico hanno comunicato al Consiglio federale svizzero che mantengono senz'altro le loro dichiarazioni fatte al principio della guerra di rispettare strettamente la neutralità della Svizzera, anche nelle circostanze modificate in seguito all'intervento dell'Italia nella guerra.

BERNA, 25. — Il Consiglio federale ha incaricato i ministri di Svizzera di notificare ai Governi presso i quali sono accreditati la conferma della dichiarazione di neutralità della Svizzera del 5 agosto 1914.

Un comunicato ufficiale del dipartimento politico svizzero conferma che, su domanda dei Governi tedesco e bavarese, il Consiglio federale ha accettato la missione di rappresentare gli interessi tedeschi e bavaresi in Italia per la durata della guerra, come pure, su domanda del Governo italiano, di rappresentare gli interessi italiani in Germania. Le istruzioni opportune furono date alle legazioni svizzere a Berlino ed a Roma. Gli interessi austro-ungarici in Italia saranno rappresentati dal Governo spagnuolo. Tuttavia i consoli di Spagna a Venezia, Livorno, Torino e Palermo essendo di nazionalità italiana, i consoli di Svizzera in dette città saranno incaricati della tutela degli interessi austro-ungarici.

PARIGI, 25. — *Camera dei deputati*. — La seduta è aperta alle 15,10. Un pubblico elegante e numeroso affolla le tribune. In quella diplomatica si nota in prima fila l'ambasciatore italiano on. Tittoni.

Al banco del Governo sono Briand, Delcassè, Malvy, Bienvenu Martin, Sarraut, David, Dahlmier, Guesde, Viviani, Doumergue, Jacquier, Millerand, Augagneur, Ribot, Albert Thomas.

Numerosi deputati si recano a congratularsi col presidente del Consiglio, Viviani, e col ministro degli esteri, Delcassè.

Prende subito la parola il presidente della Camera, Deschanel. La prima frase del suo discorso: « Come 56 anni fa l'Italia è con noi » è seguita da una prolungata ovazione. Tutti i deputati contemporaneamente si alzano e si volgono verso Tittoni. Ogni frase del discorso del presidente è seguita da applausi unanimi. La Camera in piedi acclama il passo nel quale si stigmatizzano i distruttori fanatici di Louvain e di Reims. Alla fine del discorso i deputati si alzano di nuovo acclamando lungamente il presidente. Risuonano numerose grida di: « Viva l'Italia! ».

Il presidente del Consiglio Viviani prende poscia la parola ed invia un caloroso saluto alla nazione italiana ed al suo Sovrano, degno erede dei grandi antenati che con Cavour e Garibaldi fondarono l'unità italiana.

Viviani termina gridando con voce vibrante: « Viva l'Italia! ».

Tutti i deputati in piedi ripetono il grido. La Camera decide all'unanimità l'affissione dei due discorsi.

PARIGI, 25. — Il presidente della Repubblica partito da Parigi sabato sera, è rientrato stamane, dopo aver visitato, ieri l'altro e ieri gli eserciti in Lorena e nei Vosgi.

In questa visita egli è stato successivamente accompagnato dai generali Dubail, Humbert e Maudhuy.

Su proposta del ministro della guerra e del generale in capo, egli conferì alcune decorazioni della Legione d'onore e medaglie militari.

Il presidente ha trovato ovunque le truppe piene di fiducia e di slancio.

GINEVRA, 25. — Si ha da Berlino che il Reichstag si riunirà il 28 corrente.

NISCH, 25. — Il *Journal des Balkans* pubblica un'intervista col presidente del Consiglio Pasic. Questi ha dichiarato che l'Italia difese sempre la causa dell'indipendenza serba e non vi è motivo di supporre che possa cambiare condotta in avvenire. Ha affermato l'identità degli interessi delle due nazioni anche nell'Adriatico e l'identità della loro direttiva politica mirante ad assicurare la propria indipendenza politica ed economica ed a difendere il principio di nazionalità, che però non può essere sempre applicato strettamente.

LONDRA, 25. — Il Gabinetto è stato così ricostituito:

Primo ministro, Asquith — Ministro senza portafeglio, Lansdowne — Lord gran cancelliere, Stanley — Lord presidente del Consiglio privato, Crewe — Guardasigilli, Curzon — Cancelliere dello Scacchiere, Mac Kenna — Interno, sir John Simon — Affari esteri, sir E. Grey — Colonie, Bonar Law — Segretario per le Indie, Chamberlain — Guerra, lord Kitchener — Ministro per le munizioni da guerra, Lloyd George — Ammiragliato, Balfour — Commercio, Runcimann — Governo locale e cancelliere del Ducato di Lancaster, Winston Churchill — Segretario per l'Irlanda, Birrell — Segretario per la Scozia, Mac Kinnon Wood — Agricoltura, Selborne — Commissario per i lavori pubblici, Harcourt — Istruzione pubblica, Henderson — Attorney General, sir Edward Carson.

PARIGI, 25. — L'ambasciatore Tittoni, uscendo dalla seduta, si è recato da Deschanel e da Viviani, per ringraziarli dei discorsi pronunziati e della dimostrazione unanime con cui la Camera li ha accolti.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE

del R. Osservatorio astronomico al Collegio Romano

25 maggio 1915

L'altezza della stazione è di metri	50.60
Il barometro a 0°, in millimetri e al mare	759.3
Termometro centigrado al nord	26.2
Tensione del vapore, in mm	9.41
Umidità relativa, in centesimi	37
Vento, direzione	SW
Velocità in km.	7
Stato del cielo	1/2 nuvoloso
Temperatura massima, nelle 24 ore	26.7
Temperatura minima, id.	15.1
Pioggia in mm	—

25 maggio 1915

In Europa: pressione massima di 770 sul Baltico, minima di 757 sulla Grecia e mare Jonio.

In Italia nelle 24 ore: la pressione barometrica irregolarmente variata in Val Padana, salita rimanente fino 3 mm. Sardegna; temperatura prevalentemente aumentata; cielo nuvoloso con qualche pioggia in Campania, alto Veneto e versante jonico, sereno isole, vario altrove.

Barometro: massimo 761 sulle alpi centrali, minimo 758 sul versante jonico.

Probabilità:

Regioni settentrionali: venti moderati 1° quadrante, cielo nuvoloso, temperatura aumentata.

Regioni appenniniche: venti moderati 2° quadrante, cielo nuvoloso, temperatura aumentata.

Versante adriatico: venti moderati 1° quadrante al nord, del 2° rimanenti, cielo nuvoloso, sulle alte e medie regioni, vario altrove, temperatura sciroccale, mare mosso.

Versante tirrenico: venti moderati 1° quadrante sulle alte e medie regioni, intorno ponente sulle località meridionali, cielo nuvoloso al centro e al sud, vario al nord, temperatura mite, mare mosso.

Versante jonico: venti alquanto forti 3° quadrante, cielo nuvoloso, qualche pioggierella, temperatura diminuita, mare qua e là agitato.

Coste libiche: venti moderati 4° quadrante, cielo nuvoloso, pioggierelle sulla Cirenaica, temperatura diminuita, mare alquanto agitato coste cireniche.

Bollettino meteorico dell'ufficio centrale di meteorologia e geodinamica

Roma, 25 maggio 1915.

STAZIONI	STATO del cielo ore 8	STATO del mare ore 8	TEMPERATURA precedente nelle 24 ore	
			massima	minima
Liguria				
Porto Maurizio	sereno	calmo	24 0	18 0
San Remo	—	—	28 0	19 0
Genova	—	—	27 0	17 0
Spezia	—	—	23 0	17 0
Piemonte				
Cuneo	—	—	—	—
Torino	1/2 coperto	—	24 0	18 0
Alessandria	sereno	—	26 0	16 0
Novara	1/4 coperto	—	29 0	15 0
Domodossola	sereno	—	27 0	12 0
Lombardia				
Pavia	3/4 coperto	—	27 0	14 0
Milano	1/2 coperto	—	28 0	17 0
Como	—	—	—	—
Sondrio	sereno	—	30 0	15 0
Bergamo	—	—	—	—
Brescia	3/4 coperto	—	26 0	18 0
Cremona	1/2 coperto	—	28 0	18 0
Mantova	3/4 coperto	—	26 0	16 0
Veneto				
Verona	coperto	—	28 0	17 0
Belluno	3/4 coperto	—	24 0	14 0
Udine	1/2 coperto	—	26 0	17 0
Treviso	coperto	—	27 0	16 0
Vicenza	—	—	25 0	17 0
Venezia	—	legg. mosso	26 0	20 0
Padova	—	—	26 0	18 0
Rovigo	—	—	28 0	16 0
Romagna-Emilia				
Piacenza	sereno	—	25 0	15 0
Parma	1/4 coperto	—	28 0	16 0
Reggio Emilia	1/2 coperto	—	26 0	15 0
Modena	3/4 coperto	—	25 0	15 0
Ferrara	—	—	25 0	16 0
Bologna	1/2 coperto	—	24 0	16 0
Forlì	—	—	24 0	11 0
Marche-Umbria				
Pesaro	—	—	—	—
Ancona	3/4 coperto	calmo	25 0	18 0
Urbino	—	—	—	—
Macerata	coperto	—	22 0	16 0
Ascoli Piceno	sereno	—	24 0	11 0
Perugia	—	—	21 0	13 0
Toscana				
Lucca	1/4 coperto	—	27 0	15 0
Pisa	sereno	—	26 0	12 0
Livorno	sereno	calmo	24 0	16 0
Firenze	1/4 coperto	—	26 0	13 0
Arezzo	—	—	—	—
Siena	sereno	—	23 0	16 0
Grosseto	—	—	26 0	15 0
Lazio				
Roma	—	—	26 0	15 0
Versante Adriatico Meridionale				
Teramo	—	—	23 0	11 0
Chieti	—	—	20 0	15 0
Aquila	—	—	—	—
Agnone	—	—	—	—
Foggia	sereno	—	23 0	14 0
Bari	—	mosso	21 0	16 0
Lecce	3/4 coperto	—	22 0	15 0
Versante Mediterraneo Meridionale				
Taranto	sereno	calmo	24 0	16 0
Caserta	—	—	25 0	15 0
Napoli	sereno	calmo	24 0	18 0
Benevento	sereno	—	24 0	11 0
Avellino	—	—	—	—
Mileto	1/2 coperto	—	22 0	13 0
Potenza	1/2 coperto	—	17 0	11 0
Cosenza	—	—	—	—
Tiriolo	coperto	—	17 0	7 0
Sicilia				
Trapani	sereno	calmo	21 0	17 0
Palermo	—	—	22 0	12 0
Porto Empedocle	—	—	—	—
Caltanissetta	—	—	23 0	15 0
Messina	—	legg. mosso	23 0	17 0
Catania	sereno	calmo	22 0	12 0
Siracusa	1/4 coperto	legg. mosso	24 0	13 0
Sardegna				
Sassari	sereno	—	22 0	15 0
Cagliari	sereno	calmo	25 0	13 0
Libia				
Tripoli	coperto	—	28 0	18 0
Bengasi	—	—	—	—

Direttore: G. B. BALLESIO. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile*.